



**Ordine degli
Ingegneri
della Provincia
di Benevento**



Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi

(Art.7 D.M. 05/08/2011)

Titolo Evento: « La procedura di progettazione con approccio ingegneristico, I cap. M1-M2-M3 del Cpi. Le responsabilità civili, penali e deontologiche del professionista antincendio »

Modulo M5 – Lezione 2.e del 11 maggio 2026

Il ruolo del professionista antincendio.

Profili di responsabilità civile e penale del professionista antincendio: casi giurisprudenziali.

La regola dell'arte quale supporto giuridico ed aspetti di responsabilità del professionista antincendio in base al dettato nuovo regolamento prodotti da costruzione.

La responsabilità ordinistico-disciplinare

-E

Relatore :

Dott. *Ciro Vitale*

Direzione VV.F. Campania



Programma

Di cosa parliamo oggi

➤ Parte prima

Evoluzione normativa nell'ambito della P.I.: la sussidiarietà ed il quadro legislativo di riferimento che ha modificato il coinvolgimento del libero professionista.
Inquadramento del ruolo del professionista antincendio
La piattaforma ANPA: le nuove funzionalità.

➤ Parte seconda

La responsabilità penale: i reati (cenni).
Profili di responsabilità penale del professionista antincendio: casi giurisprudenziali.
La regola dell'arte quale supporto giuridico ed aspetti di responsabilità del professionista antincendio in base al dettato nuovo regolamento prodotti da costruzione.

➤ Parte terza

Profili di responsabilità civile del professionista antincendio: casi giurisprudenziali.
La prestazione intellettuale del p.a.: criticità.
La responsabilità ordinistico-disciplinare.
Considerazioni finali.



Parte prima

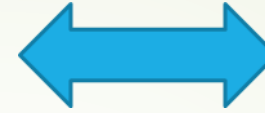
Quadro legislativo di riferimento: la sussidiarietà ed il coinvolgimento del libero professionista

Inquadramento del ruolo del professionista antincendio ed il suo aggiornamento

La piattaforma ANPA: le nuove funzionalità

La sicurezza antincendio: aspetti del nuovo ruolo assunto dal professionista antincendio quale prestatore d'opera intellettuale

4



**Prevenzione
Incendi**

Esulando dalle questioni prettamente tecniche, uno dei temi più delicati della prevenzione incendi riguarda le competenze dei professionisti, che svolgono l'attività connessa all'antincendio, attraverso la predisposizione di certificazioni e la redazione di progetti sottoscritti sotto la propria responsabilità.

- *Preparazione tecnica approfondita*
- *Mentalità aperta all'approccio prestazionale*
- *Abbandono definitivo del sistema antincendio prescrittivo*
- *Diffusione capillare contenuti, potenzialità e vantaggi*
- *Un livello adeguato di protezione quale « **garante** » e « **tutore** » della sicurezza e dell'applicazione dei principi ispiratori dell'attività istituzionale del CNVVF.*



Aspetti che devono essere alimentati dall'impegno nella crescita formativa attraverso un continuo aggiornamento professionale.

I tre punti salienti del nuovo ruolo del professionista antincendio

1. Ruolo propositivo

5

Verso il committente e nel gruppo di progettazione, offrendo diverse soluzioni e scelte strategiche, anziché imporre solo limitazioni, attraverso la predisposizione di certificazioni e la redazione di progetti sottoscritti sotto la propria responsabilità, in modo conforme a quanto concordato con il cliente, alle regole tecniche nonché alle norme giuridiche.



Un ruolo che abbandona la vecchia ottica di assolvere ad un « obbligo »

2. Ruolo da specialista della sicurezza antincendio

In una disciplina articolata, in evoluzione continua, che necessita di strumenti avanzati: è il caso di ambiti progettuali con processi specifici o tecnologie di nuova concezione o particolari caratteristiche strutturali o distributive, che si avvalgono dei metodi di progettazione della **Fire Safety Engineering (FSE)** e per i quali occorre anche predisporre il documento del **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA)**.

Oppure casi in cui per la progettazione degli impianti antincendio e per la successiva certificazione di corretta installazione e funzionamento, si ricorre a norme non emanate da Organismi di normazione europei.



Un ruolo che non può più essere appannaggio di tecnici generalisti e che lo rende interprete principale del gruppo di progettazione

I tre punti salienti del nuovo ruolo del professionista antincendio

3. *Ruolo che permette un'offerta valoriale per la crescita dell'attività*

Lo sviluppo di soluzioni alternative, anche con il supporto dell' approccio FSE, incrementa le potenzialità a disposizione del professionista per risolvere le criticità progettuali (architetture complesse, edifici storici, layout produttivi complessi, ecc.).



Un ruolo che apporta **un valore aggiunto** dell'offerta progettuale che va oltre la sicurezza dei lavoratori/occupanti:

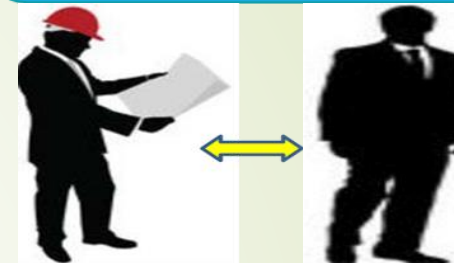
- riduzione costi
- minori vincoli
- continuità di esercizio
- recupero del patrimonio edilizio

Meno ingerenza
dello Stato e
facilitazioni per i
cittadini

Principio della sussidiarietà

Processo di semplificazione

Maggiori
responsabilità dei
titolari e dei
professionisti



L'orientamento odierno si presenta permeato dal **Principio della sussidiarietà**: nelle certificazioni antincendio si è assistito ad un vero e proprio fenomeno di migrazione dell'attività certificativa dal pubblico al privato, che opera un travaso di responsabilità.

Questa evoluzione ha comportato necessariamente una **maggiore responsabilità professionale**, accentuata ancor di più da quando non è più previsto il parere preventivo (per le attività in categoria A) per le quali il progetto non va più presentato al Comando VV.F.

Il processo di «**semplificazione**» è maturato attraverso diversi atti legislativi, che nel tempo hanno variato il livello di coinvolgimento del professionista che opera nel settore della Prevenzione Incendi, nel percorso che porta alla certificazione di conformità antincendio di una attività.



Parliamo di **progetto di sicurezza antincendio** e non più di “*pratica di prevenzione incendi*”.



Principali atti legislativi che hanno introdotto il concetto di «coinvolgimento» del libero professionista

Legge 818/1984: regola la figura del professionista “*abilitato alla prevenzione incendi*” (oggi definito dal D.M. 07 agosto 2012 con il termine di “**professionista antincendio**”). Le dichiarazioni e le certificazioni venivano predisposte da professionisti iscritti negli elenchi del ministero dell’interno (D.M. 25/3/1985), mentre il N.O.P. veniva rilasciato dai Comandi VV.F.

Decreto Legislativo 08 marzo 2006 n.139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del CNVVF*) : afferma il ruolo fondamentale del professionista che ha il potere di certificare un impianto o un requisito antincendio nell’ambito delle procedure di prevenzione incendi (art. 16 c. 2 e c. 4, modificati dall’art. 12, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 151 del 2011)

Decreto Legislativo 81/2008: *T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* (*Art. 46 - prevenzione incendi*). Sul punto, si rileva che i nuovi decreti, di cui all’art.46 c. 3 (*Controlli, G.S.A., Minicodice*), hanno sostituito il DM 10/03/1998 (abrogato definitivamente a decorrere dal 29 ottobre 2022).

DM 05/08/2011: aggiornamento e formazione specifica del professionista

DM 07/08/2012 : viene formalmente riconosciuta e fissata la figura del p.a., distinguendo da essa quella del tecnico abilitato



Scenario ante DPR n. 151 del 01/08/2011



Fino all'avvento del DPR 151/2011 il Certificato di Prevenzione Incendi (nella fattispecie, il funzionario incaricato VV.F.) attesta la conformità di un impianto antincendio secondo, ad esempio, la resistenza al fuoco REI 120, i gruppi antincendio secondo le regole UNIVVF10779, ecc.

- Il cittadino chiede il rilascio del CPI;
- Egli dichiara l'inizio dell'attività con la DIA quale autorizzazione provvisoria all'esercizio;
- I Vigili del fuoco eseguono sopralluogo;
- I Vigili del fuoco rilasciano CPI quale autorizzazione permanente all'esercizio.



DPR 151/2011
Disciplina Attività soggette
Prevenzione Incendi

il «Primo atto» del processo di semplificazione
il DPR 151 pubblicato il 01 agosto 2011:
«Regolamento per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla Prevenzione Incendi »



Individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio:

- opera una revisione del sistema amm.vo – procedurale, semplificando alcune attività ed alleggerendo gli oneri pubblici per trasferirli sui privati ed in particolare sui professionisti : **si passa dal tecnico VV.F. al libero professionista il potere (e quindi anche la responsabilità) di certificare un impianto o un requisito antincendio**
- fornisce un nuovo elenco di attività soggette
- tutte le attività non presenti nell'elenco delle 80 soggette a controlli rientrano nell'elenco attività non soggette a prevenzione incendi
- precisa le procedure amministrative
- regola ed introduce l'obbligo della SCIA antincendi (quale dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio)
- tiene conto della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7/9/2010, n. 160 (*è l'unico punto di accesso telematico per le imprese per tutte le pratiche amministrative, garantendo risposte uniche e tempestive. Le istanze sono obbligatoriamente inviate via web, con il portale nazionale « impresaun.giorno.gov.it» come riferimento*)



La normativa è ispirata a rendere più snella e veloce l'azione amministrativa, per aiutare il rilancio del sistema produttivo delle piccole e medie imprese e rendere più efficace l'azione di controllo dei Comandi VV.F., concentrando le verifiche sulle attività con rischio di incendio più elevato.

L'atteggiamento del richiedente/professionista verso la P.A. si modifica : prima il privato iniziava una (o più) attività soggette ad autorizzazione, previo deposito della DIA, se la P.A. non avesse avuto nulla in contrario, grazie al silenzio assenso dopo 30 gg.

Ora il privato inizia subito l'attività soggetta ad autorizzazione perché la sua segnalazione è certificata in quanto :

- Il titolare dell'attività (datore di lavoro/legale rappresentante) con la SCIA_{VVF} (dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio) **SEGNALA** l'inizio dell'attività, grazie all'estensione dell'utilizzo delle autocertificazioni : *attestazioni, certificazioni, dichiarazioni di conformità*, (attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di Prevenzione Incendi, ai sensi del comma 4 dell'art.16 del Decreto Legislativo 08/03/2006 n. 139) che il Comando VV.F. acquisisce;
- Il tecnico abilitato **ASSEVERA** la conformità da punto di vista antincendio;
- Il tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali **CERTIFICA** la conformità antincendio (strutture, impianti, ecc.).

In via propedeutica, solo per alcune tipologie di attività più esposte (cat. B e C), è necessario presentare ai VV.F. richiesta di valutazione del progetto cui è allegata documentazione tecnica predisposta e sottoscritta da un professionista abilitato. I VVF hanno 60 giorni per emettere il parere.

In particolare : i controlli VV.F. «ante» a seguito della sussidiarietà

13

All'atto della presentazione della SCIA_{VVF}, direttamente o attraverso il SUAP, il Comando dei VV.F. effettua una verifica formale dei documenti presentati:

- In caso di esito positivo della correttezza e coerenza formale (non sostanziale) viene rilasciata ricevuta SCIA che costituisce titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività. Dalla data di presentazione decorrono i 60 gg. entro cui il Comando può effettuare una visita tecnica (a campione per le attività rientranti nella categoria A e B, sempre per la Categoria C). Il sopralluogo del personale VV.F. è effettuato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, avviene a valle di controlli già espletati dai tecnici abilitati o dai professionisti antincendio e dai tecnici installatori degli impianti e, quindi, a valle della SCIA_{VVF};
- Ciò non fa venir meno il valore solenne del certificato, posto che nel frattempo s'inizia l'attività proprio in virtù delle certificazioni (resta inteso che, qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista dalle norme vigenti, le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò viene comunicato immediatamente a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151/2011);
- I VV.F. rilasciano verbale di visita tecnica su richiesta, che per le attività di categoria di attività C si chiama CPI (che non costituisce provvedimento finale ma solo risultato del controllo e non ha limiti temporali).

Ne consegue che:

Se la SCIA_{VVF} è una segnalazione che - grazie alle certificazioni allegate - consente d'iniziare subito l'attività, in quanto titolo abilitativo con efficacia immediata :

a) di fatto, per le attività in cat. A e B, il CPI ha lasciato il posto alla SCIA_{VVF}. e, soprattutto, agli allegati compilati dal professionista;

b) mentre per le attività in cat. C glielo ha lasciato in parte.



Il Principio ispiratore della sussidiarietà è rappresentato dall'estensione dell'utilizzo delle «autocertificazioni», che opera un travaso di responsabilità

- L'impianto della nuova Prevenzione Incendi richiede che il rispetto della normativa sia attestato e certificato: si passa dal tecnico VV.F. al libero professionista il potere, quindi anche la responsabilità, di certificare un impianto o un requisito antincendio.
- Si richiede un nuovo ruolo per il controllo del Comando VV.F., che in tale fase con l'accettazione post verifica correttezza e coerenza FORMALE (non SOSTANZIALE) della documentazione presentata ed autorizza.
- Rimane responsabilità del tecnico VV.F. la competenza di verificare la presenza/sussistenza delle certificazioni necessarie a dimostrare il rispetto dei requisiti di Prevenzione Incendi, nonché le competenze attribuitegli nel campo di Pubblico Ufficiale o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.



Art.16 Comma 5 Dlgs 139/2006: Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti....

Cosa deriva da questo intreccio normativo dato dall'introduzione della sussidiarietà con il nuovo iter relativo all'avvio dell'attività ?

16

- La SCIA antincendio va presentata sempre, ossia ogni volta in cui viene avviata una nuova attività soggetta a prevenzione incendi oppure quando un'attività esistente viene modificata;
- In relazione a quanto previsto dal c. 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 139/2006, la SCIA produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
- La collettività e la P.A. ripongono affidamento nella certificazione di conformità del professionista;
- Il professionista è più esposto di prima, in quanto si assume **la responsabilità dell'asseverazione**, che un tempo ricadeva sulla PA : la maggiore responsabilità professionale è accentuata ancor di più da quando non è più previsto il parere preventivo (per le attività in categoria A) per le quali il progetto non va più presentato al Comando VV.F.

Riepilogando, la riforma prevede

- Un generale ricorso alle **autocertificazioni**, che sposta sul segnalante tutta una serie di obblighi e responsabilità relative all'accertamento della sussistenza dei presupposti e requisiti;
- Una maggiore complessità dei poteri di controllo e di vigilanza dei requisiti e dei presupposti da parte dell'amministrazione, che in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti inibitori;
- Un'inasprimento del regime sanzionatorio prevedendo che in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci la pena è quella della reclusione da uno a tre anni;
- La non applicabilità della S.C.I.A. alle attività economiche a prevalente carattere finanziario.

I diversi compiti del professionista antincendio rispetto al tecnico abilitato

18



Il D.M. 07 agosto 2012, all'art. 4, (segnalazione certificata di inizio attività SCIA VVF) comma 3 lettera a) specifica che l'asseverazione può essere firmata da tecnico abilitato.

Il successivo art. 5 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio) comma 2 lettera a) specifica invece che l'asseverazione per l'attestazione di rinnovo periodico può essere solo a firma di professionista antincendio.

Quindi:

- SCIA VVF – si esprime il Titolare ma assevera il tecnico abilitato (TA);
- rinnovo periodico SCIA VVF – si esprime il Titolare ma assevera il professionista antincendio (PA).

Nella pratica le due figure si distinguono dal fatto che il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA (fra queste, l'asseverazione SCIA, la Relazione tecnica ed elaborati progettuali, la Dichiarazione di non aggravio), mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio, come stabilito dall'articolo 16 del D.lgs 139 del 2006.



Il tecnico abilitato, in effetti, non si deve esprimere sulla qualità e sulla bontà o sulla correttezza dei documenti contenuti nella SCIA VVF.

Egli si deve solo esprimere ed asseverare circa la loro completezza formale (in pratica deve verificare che a “n” elementi strutturali corrispondano “n” Cert. REI o che il numero di certificazioni circa le porte tagliafuoco sia coerente con le dichiarazioni relative). e ciò comporta l’aver effettuato sopralluoghi e verifiche documentali, garantendo la rispondenza dell’attività ai fini della sicurezza.

Il ruolo quindi dell’ asseveratore della SCIA VVF sembra essere quello di un verificatore di completezza documentale.

Non ha quindi nessun tipo di responsabilità per la qualità intrinseca dei documenti contenuti nella SCIA VVF stessa.

In sintesi, il tecnico abilitato che firma l'asseverazione (PIN 2.1) si assume la responsabilità che l'attività sia conforme alle regole tecniche antincendio, basandosi su sopralluoghi e sulla documentazione tecnica che integra la SCIA.



Diverso ruolo invece ricopre il professionista antincendio che certifica per esempio (sempre nella prima SCIA) la resistenza al fuoco delle strutture degli elementi o dei prodotti.

Tutte le altre certificazioni a corredo della SCIA necessitano della sua firma, come stabilito dall'articolo 16 del D.lgs 139 del 2006 al comma 4 (modificato dall'art. 12, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 151 del 2011).

Le certificazioni vengono rilasciate nel rispetto delle competenze specifiche del professionista, desumibili dal quadro normativo complessivo e dai codici deontologici e professionali dei rispettivi ordini e collegi professionali.

Egli ricopre, quindi, un ruolo prettamente tecnico con specifiche competenze antincendio e strutturali che lo porta ad assumersi delle responsabilità specifiche. **Ha la responsabilità civile e penale nella predisposizione delle certificazioni che accompagnano la SCIA** ed in caso di omissione o falsità è perseguibile anche nel caso in cui tali violazioni non abbiano prodotto danni a beni o persone.

Viste le specifiche competenze che questa figura professionale deve avere, è a lui che compete l'asseverazione relativa al rinnovo periodico, dove si deve esprimere su argomenti specificatamente tecnici.

Se l'asseveratore dovesse rilevare delle non conformità sulle opere realizzate non potrebbe di fatto firmare l'asseverazione, a meno di ripresentare un nuovo progetto o far procedere alla risoluzione delle difformità/mancanze.

Sono stabilite dal DM 07/08/2012 (*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*).

- ❑ **Rilascio di certificazioni e dichiarazioni conformità attestanti la conformità delle attività** (strutture, impianti, attrezzature, opere di finitura) alla normativa di prevenzione incendi di cui all'art. 16 D. Lgs. 139/2006 (e dunque che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, etc. rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio).

Le certificazioni, che vengono rilasciate nel rispetto delle competenze specifiche del professionista, sono desumibili dal quadro normativo complessivo e dai codici deontologici e professionali dei rispettivi Ordini e Collegi professionali.

Le certificazioni possono riguardare :

- ❖ L'approvazione di un progetto (in genere la progettazione non comporta l'esigenza di corredare la documentazione di particolari certificazioni; tale ipotesi può ricorrere per particolari aspetti che riguardano processi specifici e/o tecnologie di nuova concezione o caratteristiche strutturali, per es. avvalendosi della "Fire Safety Engineering"- FSE -);
 - ❖ Certificazioni da allegare alla SCIA (CERT.IMP, CERT.REI, ecc.);
 - ❖ Certificazioni di impianti di protezione antincendio;
 - ❖ Certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione.
-
- ❑ **Le asseverazioni**, allegate all'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
 - ❑ **L'elaborazione delle istanze di deroga**;
 - ❑ **La redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico** alla sicurezza antincendio e la redazione del documento relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA), di cui al decreto ministeriale 09 maggio 2007 (*Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio*).

Segue: le competenze in capo al professionista antincendio

Altri compiti specifici

Oltre ad avere una formazione completa per la predisposizione di pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, il P.A. è autorizzato a svolgere altri compiti specifici.

Un valido supporto per fornire degli elementi di valutazione utili anche ai professionisti che operano in questo campo, possiamo trovarlo nella Circolare DCPREV prot.n.14809 del 06.11.2020 che, se pur rivolta ai Comandi provinciali, fornisce indicazioni al personale incaricato dell'istruttoria delle pratiche.

Segue prospetto riepilogativo

Quadro riepilogativo compiti del professionista antincendio :

**SOTTOSCRIVE PROGETTI
ELABORATI CON
APPROCCIO
INGEGNERISTICO FSE - D.M.
09/05/2007**

**SOTTOSCRIVE il
documento Sistema
Gestione Sicurezza
Antincendio (S.G.S.A.) -
D.M. 09/05/2007**

**SOTTOSCRIVE Progetti
impianti di protezione
attiva – DM 20/12/2012 SE
NORMATI DA Organismi
internazionali nel settore
antincendio**

**SOTTOSCRIVE Mod. PIN 2.5 -
2018 CERT IMP**

**SOTTOSCRIVE la specifica
tecnica Impianti di
protezione attiva – DM
20/12/2012 se normati
da Organismi
internazionali nel
settore antincendio**

**SOTTOSCRIVE il Manuale
d'Uso e manutenzione
Impianti protezione attiva
- DM 20/12/2012**

**SOTTOSCRIVE la relazione di
calcolo a caldo a supporto
del Mod.PIN 2,2 – 2018 CERT
REI facente parte del
fascicolo (titolare attività)**

**SOTTOSCRIVE Mod.PIN 2.2 -
2018 CERT REI**

**SOTTOSCRIVE Mod PIN 2.3
– 2018 DICH PROD (anche
Direttore lavori)**

**SOTTOSCRIVE Mod. 3.1 –
2014 Asseverazione per
rinnovo**

**RILASCIATA le attestazioni
relative alla continuità
dell'alimentazione idrica o
elettrica – DM 20/12/2012**

**SOTTOSCRIVE la
documentazione tecnica
dell'istanza di deroga –
art.6 c.2 lettera a) DM
07/08/2012**



Tramite tale piattaforma, studiata per offrire una gestione più agevole ed automatizzata degli elenchi dei professionisti antincendio, le nuove date di scadenza dei quinquenni di riferimento sono gestite automaticamente dal sistema, senza impegno a carico degli Ordini.

I nuovi servizi di scambio dati tra il sistema “Professionisti Antincendio” e la piattaforma ANPA consentono un sostanziale snellimento nella gestione amministrativa dei processi di organizzazione, erogazione e monitoraggio dell’attività formativa antincendio, da parte di Ordini e Collegi professionali del territorio nazionale, riconducendola nel più ampio quadro di attività connesse all’organizzazione e gestione delle attività legate alla formazione continua dei professionisti iscritti, per la maturazione dei CFP (crediti formativi professionali) richiesti per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

- Dal seguente link è possibile scaricare dalla rete la Circolare CNI 4 luglio 2022, n. 911 contenente le novità, con allegato un manuale di utilizzo:

<http://cni-online.it/Home/Details/17448>



La piattaforma è accessibile :

- **Ai professionisti**, per poter verificare la propria posizione e controllare quante ore di partecipazione a corsi e seminari sono state validate. Sul punto, per verificare lo stato dell'abilitazione occorre visitare la sezione CONSULTA ANAGRAFE presente nella nuova piattaforma ANPA (operativa dal 22 luglio 2022) raggiungibile al seguente link <https://www.anagrafeantincendio.it/>.

Entrando nella propria area riservata, è possibile, quindi, consultare la propria scheda e verificare eventuali partecipazioni non registrate.

- **Agli utenti esterni**, per verificare che un professionista sia abilitato per l'antincendio, visionando nome, cognome, codice associato a quel professionista e l'Ordine/Collegio di appartenenza;
- **Agli organi dei VV.FF.** per eventuali controlli;
- **Alle segreterie di Ordini e Collegi**, che possono gestire gli eventi formativi, le relative presenze e visualizzare la situazione dei crediti accumulati da ciascun professionista nei diversi quinquenni trascorsi.



Le nuove funzionalità

Nella nuova piattaforma sono state inserite una serie di nuove funzionalità che facilitano l'attività degli operatori dei singoli Ordini che la utilizzano, tra le quali:

- storicizzazione dei dati relativi all'assegnazione dei codici, delle sospensioni e delle abilitazioni;
- nuovi attributi per il professionista, tra cui il codice fiscale;
- snellimento della procedura per i trasferimenti;
- notifica dei professionisti non in regola;
- servizio WebService per integrazione gestionali;
- accessibilità diretta al profilo personale da parte dei professionisti antincendio.



Parte seconda

La responsabilità penale: i reati (cenni)

Profili di responsabilità penale del professionista antincendio: casi giurisprudenziali

La regola dell'arte quale supporto giuridico

Aspetti di responsabilità del professionista antincendio in base al dettato nuovo regolamento prodotti da costruzione



Tanto per iniziare : La «Tempesta Perfetta»

Milano , 07 Luglio 2023 – ore 01.20

Grave incendio in una casa di riposo a Milano

I protagonisti

- La direttrice
- I Dirigenti responsabili della società di gestione
- L'addetto antincendio
- I tecnici del Comune
- Il Pubblico Ministero
- Il C.N.VVF.
- I Tecnici ed i progettisti a vario titolo



Tanto per iniziare : mancanza di sistemi antincendio e, in particolare, l'assenza di un impianto funzionante di rilevazione dei fumi

**Incendio in una Rsa a Milano:
l'impianto antincendio era fuori
uso. Sala: chi ha sbagliato paghi**

**Milano, incendio casa di
riposo: 6 morti e 81 feriti.
«L'antincendio non
funzionava»**

**Incendio rsa a Milano, si
indaga sugli impianti
antincendio non a norma**



Tanto per iniziare: un evento ineluttabile dovuto a irresponsabilità, sottovalutazioni dei rischi, omissioni ed illogicità

- Un materasso che per legge avrebbe dovuto essere ignifugo/autoestinguente
- Cosa avevano previsto i Vigili del Fuoco al riguardo, quando rilasciarono il Certificato Prevenzione Incendi ?
- Un impianto antincendio e di rilevazione fumi guasto da mesi (o da anni?)
- La scellerata sostituzione con un vigilante notturno definito “controllo dinamico” previsto dalle procedure comunali e rubricato sotto la voce “misure di compensazione” (uno-due passaggi per notte ?)
 - i Vigili del Fuoco allertati con ritardo

Possibili responsabilità per omicidio colposo e incendio colposo

- Gli esperti nominati dalla Procura hanno evidenziato che, se i rilevatori fossero stati operativi, l'allarme sarebbe scattato entro un minuto e mezzo dall'inizio della combustione. Secondo la relazione tecnica, i primi quattro minuti dall'accensione dell'incendio avrebbero potuto permettere un intervento tempestivo e potenzialmente salvavita.
- I magistrati sottolineano che un allarme precoce avrebbe potuto fare la differenza. La telefonata d'allarme dell'anziana nella stanza da cui è partito l'incendio è arrivata sette minuti dopo l'innesco delle fiamme. Un tempo ritenuto decisivo per un'azione di contenimento che, purtroppo, non è avvenuta.
- I reati contestati a vario titolo sono di quelli di : omicidio colposo; lesioni colpose plurime; violazione delle norme antinfortunistiche (omissione di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro); incendio colposo.
- Nel Giugno 2025 la Procura ha notificato l'avviso di conclusione indagini alla direttrice della struttura, al presidente ed al vicepresidente del consiglio di amministrazione e al direttore generale della cooperativa. La Procura ha stralciato la posizione di due dirigenti del Comune di Milano e ne chiederà l'archiviazione.

1. A ciascuno il suo ruolo: chiariamo chi fa... cosa

Che fa il professionista

- Il professionista antincendio redige la documentazione più rilevante da allegare alle istanze e segnalazioni di prevenzione incendi

- ### Che fa il CNVVF

- Esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi

- ### Che fa L'Ordine professionale

- Garantisce cittadino e collettività in merito alla professionalità e competenza dei professionisti che svolgono attività riservate

- ### Che fa il committente

- Da primo anello della catena, è il primo responsabile per ciò che riguarda la sicurezza ed è il primo soggetto che va incontro a sanzioni



L'incarico professionale, tuttavia, può dar luogo ad una vera e propria DELEGA,
il che significa INEVITABILMENTE il

coinvolgimento del professionista antincendio



Art. 27 della Costituzione **“La responsabilità penale è personale”**

La tendenza a sburocratizzare ha accelerato i tempi di ottenimento dell'autorizzazione per il cittadino ma ha anche aumentato il livello di esposizione del professionista.

Questo progressivo aggravio di responsabilità, che con sempre maggiore vigore si va affermando nella pratica forense, riguarda anche altre figure professionali quali, ad esempio: progettista, direttore dei lavori, collaudatore, responsabile di uffici tecnici di pubbliche amministrazioni, destinatario di deleghe o incarichi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, RSPP, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori ecc..

La responsabilità è limitata ad ipotesi specifiche previste dal codice penale o leggi speciali (diversamente per la responsabilità civile).



Si può dire
reato penale?

EA EgregioAvvocato

La configurazione del reato

Non esiste, nel nostro ordinamento giuridico, una definizione precisa di reato.

Nell'ipotesi in cui la legge infranta riguardi un interesse di carattere generale e fondamentale, le cui conseguenze ricadono sull'intera collettività per la gravità dei valori compromessi, cioè nell'ipotesi in cui la legge infranta sia quella penale - con la conseguenza che l'autore dell'infrangimento merita una sanzione penale (cioè una "pena") - avremo un **illecito penale** che possiamo meglio definire un **reato**, che la legge punisce con una determinata pena.

Per aversi reato è necessario il configurarsi:

1. di un **comportamento volontario del soggetto attivo** (autore del reato);
2. della sussistenza **dell'elemento psicologico** (ossia **DOLO** -il soggetto agisce con coscienza e volontà- o **COLPA** -evento preveduto ma non voluto dall'agente che si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia);
3. del **nesso di causalità** : il suo principio giuridico si basa sul sillogismo *causa causae est causa causati* ("la causa della causa è la causa di ciò che è stato causato». - in pratica, se il "Fatto A" è causa del "Fatto B", il quale ha poi causato il "Fatto C", si può affermare che il "Fatto A" è causa del "Fatto C");
4. della **mancaanza di cause scriminanti**.

I reati si distinguono in **delitti** e **contravvenzioni** a seconda della diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite

I **delitti** si distinguono dalle contravvenzioni, oltre che per la gravità, anche per la rilevanza dell'**elemento psicologico*** (nelle contravvenzioni rileva, infatti, solo l'elemento oggettivo) per cui si possono individuare:

- delitti **colposi**, ovvero contro l'intenzione, quando l'evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti;
- delitti **preterintenzionali**, ovvero oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento più grave di quello voluto;
- delitti **dolosi**, ovvero secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, risultato dell'azione od omissione, è previsto e voluto dal soggetto.

** (art. 43 C.P. - elemento psicologico del reato - la cui ratio legis specifica le diverse articolazioni della colpevolezza in cui si estrinseca l'elemento soggettivo del reato: dolo, preterintenzione e colpa).*

Le pene previste sono di tipo **detentivo** o di tipo **pecuniario**:

- ☐ I **delitti** puniti con le pene dell'**ergastolo**, **reclusione** e **multa**
- ☐ Le **contravvenzioni** puniti con le pene dell'**arresto** e dell'**ammenda**

il reato colposo (ovvero contro l'intenzione) si materializza quando si accerta a carico un comportamento di negligenza, imperizia e imprudenza ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

(art. 43 Codice Penale - elemento psicologico del reato)

**dichiarazioni
certificazioni
asseverazioni**



non corrette



**negligenza
imperizia
imprudenza**



ipotesi di reato



La responsabilità penale del professionista

- Insorge nel momento in cui il professionista si renda responsabile di un fatto o di un atto (**commissivo od omissivo**) individuato dal Codice Penale o da leggi speciali come **reato**: pertanto, deve essere valutata con riferimento alle leggi, applicate per tutta la collettività, ed ai contratti, opponibili solo ai sottoscrittori.
- In quest'ambito, le principali tipologie di reati cui si può andare incontro nell'ambito di un procedimento di prevenzione incendi sono strettamente connesse all'introduzione della sussidiarietà, che ha modificato il panorama delle responsabilità del professionista. Infatti:
 - SCIA di categoria A
 - Asseverazioni (SCIA e rinnovo)
 - Certificazioni (CERT.REI e CERT.IMP)

sono nuovi atti di professione per i quali il professionista antincendio si assume l'**esclusiva responsabilità, civile e penale.**

In caso di omissione o falsità di tali atti il professionista è perseguibile **anche se le violazioni non hanno prodotto un danno a beni o persone.**

- ❑ legata direttamente alla falsa dichiarazione SCIA e CERT REI (dichiarazioni di conformità ecc) anche per omesso controllo delle:
 - ❖ norme generali (dettate dal Codice Penale);
 - ❖ norme specifiche (Legge n. 818, D.LGS 08 marzo 2006, n. 139, artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 sulla autocertificazione, L. 241/90 sul procedimento amministrativo), spesso citate in articoli di norma e sulla modulistica che firma il professionista ed il tecnico.
- ❑ legata agli effetti nefasti in caso di incendio, in particolare connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.LGS 81/08 ex 626): sul punto, si noti che il DPR 151 cita il D.LGS 81/08.

 **da rilevare:** a prescindere da specifiche violazioni di norme tecniche contenute o richiamate in norme primarie ove vengano stabilite responsabilità penali, (nella nostra fattispecie) al professionista antincendio viene sempre richiesto di utilizzare al meglio tutte le conoscenze tecniche disponibili e conoscibili da qualsiasi altro professionista della sua categoria.

In particolare : le responsabilità legate alla modulistica

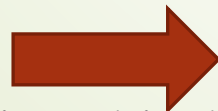
Il significato delle formulazioni usate nella modulistica della prevenzione incendi l'asseverazione, le dichiarazioni e le certificazioni

40

I professionisti non sono più impegnati, come in origine, in una semplice dichiarazione di rispetto delle “misure più urgenti ed essenziali” finalizzate ad acquisire il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi di cui alla legge 818/84, bensì nella predisposizione di certificazioni funzionali alla “asseverazione” da presentare a corredo della S.C.I.A. di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, che permette l'esercizio immediato dell'attività ai fini antincendio.

Dunque :

- asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio
- asseverazioni ai fini della attestazione di rinnovo
- certificazioni di elementi ai fini della resistenza al fuoco
- dichiarazioni relative a impianti
- documentazioni progettuali
- relazioni tecniche ed elaborati grafici



che valore hanno ai fini penali?

Il sottoscritto...iscritto all'Albo professionale....

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto:

VISTI

➤ la documentazione tecnica di seguito indicata:

☐ progetti approvati dal Comando VV.F.
(solo per attività di cat B e C)

in data		prot. n.	
in data		prot. n.	

☐ relazione tecnica e gli elaborati grafici di progetto, di cui all'Allegato I lettera B del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012 (per attività di cat. A)

☐ documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegate (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

➤ le normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini della presente asseverazione;

➤ l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ai fini della presente asseverazione;

➤ le certificazioni e le dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata;

ASSEVERA

**LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI
PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO**

Nell'asseverazione in occasione di rinnovo periodico (mod. PIN 3.1-2014) (già nota come «perizia giurata», e superata dal DPR 151) si afferma che:

**ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO
PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO**

(art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto professionista antincendio		Titolo professionale		Cognome		Nome	
iscritto al		della Provincia di		con numero			
ordine / collegio professionale							
iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06						n° codice iscrizione M.I.	
con ufficio in		via - piazza				n. civico	
c.a.p.		comune		provincia		telefono	

a seguito dell'incarico conferitogli dal responsabile dell'attività di seguito specificata:

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

ASSEVERA

che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA¹ richiamate in precedenza.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità attraverso cui sono stati condotti i medesimi controlli/verifiche sono stati consegnati al responsabile dell'attività ed inseriti all'interno del fascicolo indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.



ASSEVERAZIONE

L'asseverazione : "affermare con solennità"



E' un atto certificativo, eseguito nelle forme regolamentate (DPR 151/2011 e DM 07/08/2012), riguardante la rispondenza ai vari requisiti di sicurezza antincendio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi indicate in allegato I al DPR 151/11.

Asseverare è, dunque, il porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità ed affidabilità del contenuto

➔ **Chi assevera/certifica/dichiara/attesta afferma che determinate circostanze sono vere, assumendosene la responsabilità.**

Se la circostanza non è vera, si commette un falso in certificati o in atto pubblico.

Il professionista (abilitato e/o specializzato) risponde del delitto previsto dall'art. 481 cod. pen.

Il reato è mono offensivo o pluri offensivo, offende la Pubblica Amministrazione ed i privati, cioè è diretto a ledere più beni ed interessi e non uno solo.

Ne discende che la falsa asseverazione non può essere considerata un errore.

da rilevare: la dichiarazione deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell'intervento che prima erano garantite dal certificato di prevenzione.

La legge penale mette chiarezza alle espressioni usate dal Legislatore e nella modulistica con le quali il libero professionista si confronta nello svolgimento della propria attività nel campo della prevenzione incendi.

Dal combinato disposto degli artt.

- **359 C.P.** (*persone esercenti un servizio di pubblica utilità*)
- **481 C.P.** (*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*)

tutti i documenti rilasciati hanno valore di **certificato** (*atto volto a provare l'oggettiva verità di ciò che in esso è affermato*), che proviene da soggetti che esercitano professioni o arti costituenti servizi di pubblica necessità, il cui esercizio è vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, sempre che il pubblico sia obbligato per legge ad avvalersi della loro opera (*ingegneri, architetti, geometri, periti ed altri tecnici specializzati, avvocati, notai, medici, ecc.*): trattasi di attestazioni scientifiche o tecniche.

Dal punto di vista penalistico un certificato come quello proveniente da un soggetto professionalmente abilitato ha certamente **contenuto certificativo**

Sul punto, la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V penale, 08 /10/2012 n.39513 :

«...per quanto concerne, poi, la nozione penalistica di certificato....l'attestato di regolare esecuzione delle opere, proveniente da soggetto professionalmente abilitato e sottoscritto anche dal proprietario, aveva certamente contenuto certificativo, siccome destinato ad offrire all'Amministrazione competente una corretta informazione su circostanze di fatto, con asseverazione di veridicità dei fatti dichiarati, (cfr. Cass.Sez.II n.3628 del 12/12/2006) ossia la piena conformità del manufatto alle prescrizioni normative e progettuali, nella stessa logica dell'autocertificazione, prevista dalla normativa sulla semplificazione amministrativa e dell'istituzionalizzato coinvolgimento del privato nell'azione amministrativa e nel processo di formazione della volontà della P.A. che postulano correttezza e verità nell'informazione».

Emerge dunque che, quali che siano le espressioni utilizzate dalla modulistica (**asseverazione, certificazione, dichiarazione, attestazione**), essendo quello che rilascia il professionista (abilitato e/o specializzato), qualcosa di cui la collettività è obbligata ad avvalersi, ai fini della legge penale si tratta di una “**certificazione**”. Dunque :

ASSEVERAZIONI

PIN 2.1 -
Asseverazione
*Asseverazione ai fini
sicurezza incendio*

CERTIFICAZIONI

PIN 2.2 – Cert.REI
*Certificazione di resistenza
al fuoco*

DICHIARAZIONI

PIN 2.3 - Dich.
Prod.
*Dichiarazione
inerente i prodotti*

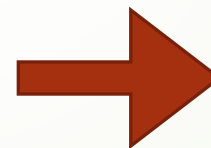
ATTESTAZIONI

PIN 3.1 – Rinnovo
periodico
*Attest. rinn.
period.*

sono tutte espressioni equivalenti per la legge penale in quanto riconducibili allo stesso concetto.

Asseverare, certificare,
dichiarare, attestare

Conformità a requisiti
antincendio



Responsabilità penale, civile,
professionale

Anche la documentazione progettuale e tecnica rientra nel suddetto concetto.



Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

L'art. 481 c.p. è compreso tra i **delitti contro la fede pubblica** (Titolo VII del libro secondo del codice penale):

- « 1, Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro ».

Ratio Legis

- La norma è diretta a tutelare la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici, specificatamente in ordine alla garanzia di veridicità delle attestazioni.

Si configura l'opposta figura della falsità materiale: si ha **falso ideologico** quando nell'atto sono contenute attestazioni o dichiarazioni non vere o non accadute nella realtà fenomenica. Il documento, dunque, proviene integralmente da quello che appare essere il suo autore ma riporta contenuti non veritieri.

La norma in esame punisce dunque la falsa attestazione da parte dell'**esercente un servizio di pubblica necessità** di fatto o valutazioni in realtà non accadute o accadute in maniera difforme, oppure non accadute in sua presenza.



Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chi sono queste persone ?

L'art. 359 cp recita al primo capoverso:

- «Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi».

Ratio Legis

Viene accolta per questa disposizione una concezione oggettiva della qualifica, coadiuvata però dal controllo statale in merito al rilascio dell'abilitazione, sempre che il pubblico sia obbligato per legge ad avvalersi della loro opera: ingegneri, architetti, geometri, periti e altri tecnici specializzati, avvocati, notai, medici ecc..



I delitti contro la Fede Pubblica disciplinati dal libro secondo titolo VII del Codice Penale

- I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura **plurioffensiva**, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale ed alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile: il capo III del Titolo VII tratta la falsità in atti.
- La falsità ideologica di cui all'art. 481 c.p. concerne il **contenuto concettuale**, vale a dire l'attestazione che costituisce il nucleo del certificato. Essa consiste nel presentare e dichiarare come reali ed autentici fatti che non lo sono. Conseguenza che l'autore della falsità ne ha la consapevolezza ed ha pertanto la volontà di dare una rappresentazione alterata della realtà.



Per tale ragione la falsità ideologica presuppone il dolo.

da rilevare Non costituiscono falsità ideologica le valutazioni ed i giudizi, quali quello prognostico, che rappresentano un'opinione personale del certificante e non investono l'attività di certificazione.

I sei aspetti della struttura analitica della certificazione falsa

50

- **Delitto:** i vari falsi in certificati sono tutti delitti dal momento che come pena viene comminata la multa e/o la reclusione;
- **Interesse tutelato:** è la fiducia che la generalità dei consociati e la PA ripone nella autenticità degli atti pubblici, ovverossia la pubblica fede;
- **Reato di mera condotta, di pericolo, istantaneo:** per tutti i reati di falsità ideologica, la tutela dell'interesse protetto dalla norma è anticipata: non è necessario il verificarsi di un danno o altro evento. Il momento consumativo coincide con la spendita della condotta;
- **Reato proprio:** si configura solo da soggetti abilitati al rilascio di certificazioni di questo tipo (diversamente ricorre l'esercizio abusivo);
- **Condotta del reato:** consiste nell'attestare fatti non corrispondenti al vero e, pertanto, in una falsa rappresentazione della realtà: nello specifico, asseverare la conformità delle attività ai requisiti antincendio nell'apposito modulo, benché esse non siano conformi;
- **Elemento soggettivo del reato:** come tutti i reati di falso il reato è punito a titolo di **dolo generico**. (consapevolezza e volontà dell'evento): tuttavia, esso non può essere considerato in re ipsa*, in quanto deve essere rigorosamente provato. Il mero errore dovuto a colpa (negligenza imprudenza ed imperizia) non è punibile (il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo – vedasi Sentenza 23 agosto 2012, n. 33218 Cassazione Sez. V Penale).

Sul punto, ovviamente più è ampio lo scostamento dal dato reale, più sarà difficile credere nell'errore.

** In ambito legale significa « i fatti parlano da soli »: assume il significato di cosa evidente, manifesta.*



L'oggetto della certificazione

L'oggetto è la conformità ai requisiti antincendio, ma la identificazione di tali requisiti è complessa: i requisiti sono sparpagliati in vari atti aventi forza di legge (Italia e UE), in norme tecniche standardizzate di tipo CEI, UNI, EN, ISO che nel loro insieme costituiscono la regola d'arte.

I requisiti dovrebbero essere contenuti anche nel progetto antincendio approvato (attività cat. B e C), i quali spesso, però, prevedono misure inarrivabili: le norme standardizzate mutano di pari passo con le nuove tecnologie, materiali, scoperte scientifiche, sicché il concetto di regola dell'arte è in continuo divenire.

La conseguenza di tutto questo è che il perimetro della certificazione non è ben delineato ed è mutevole: infatti, in assenza di un catalogo normativo che contempli i requisiti antincendio, bisogna fare riferimento a vari corpi normativi e alle citate norme tecniche.

A ciò si aggiunga che i vari corpi normativi sono imprecisi e fanno genericamente riferimento: a) ai requisiti di prevenzione incendi b) alla normativa di prevenzione incendi.

La conseguenza è che la modulistica (specie il MOD. PIN 2.1.) è troppo generica.

Se ne deduce che il legare l'asseverazione di conformità ai requisiti previsti dal progetto presentato ed approvato dal Comando VV.F. e/o alle parti non coperte dal progetto, avrebbe rappresentato per il professionista un riferimento ben preciso: infatti, il collegare la certificazione a tutti i requisiti immaginabili lo rende esposto ancor di più nel caso (malaugurato) di contestazioni.

Ostacoli oggettivi e soggettivi nella certificazione

Mentre la prova processuale della falsità sarà data dall'incidenza dell'errore umano e la connessione del livello di difformità dal dato reale, nella sua opera lo specialista può incontrare degli ostacoli:

- Sul piano **oggettivo**: gli ostacoli possono scaturire in conseguenza dello stato dei luoghi (ad esempio, in occasione del rinnovo periodico). Possono rappresentare scriminanti *, quindi esimere da responsabilità il tecnico.
- Sul piano **soggettivo**: gli ostacoli possono essere dovuti alle capacità e all'esperienza del professionista. In tal caso, essi non possono per nessun motivo rappresentare delle scriminanti.

* o «cause di giustificazione»: sono quelle circostanze che escludono la pena pur in presenza di un fatto di reato che, in teoria, sarebbe punibile.

Analogie con altri tipi di certificazioni

Le considerazioni svolte sui falsi certificati antincendio possono valere per altre certificazioni, tra cui alcune in materia edilizia, ma non solo.

Ad esempio:

- la certificazione di conformità agli strumenti urbanistici del progettista;
- la relazione di fine lavori con cui il direttore lavori attesta la conformità dei lavori al progetto;
- la certificazione di collaudo statico;
- il certificato di agibilità;
- i calcoli statici per le opere in conglomerato cementizio;
- certificazioni energetiche;
- certificazione di impatto sonoro.



Il nuovo reato di mendaci asseverazioni per false o omesse informazioni, commesso esclusivamente da tecnici abilitati, previsto dal d.l. n. 4/2022 a partire dal 25 febbraio 2022

Il nuovo reato di "mendaci asseverazioni" introdotto dal D.L. n. 4/2022 (noto come decreto "Sostegni-ter", convertito con modificazioni dalla L. 25/2022) si applica anche agli interventi di antincendio qualora questi rientrino nell'ambito dei Bonus Edilizi (come il Superbonus 110%) che prevedono asseverazioni tecniche dal 25 febbraio 2022*

Nel dettaglio, all'art. 119 del dl n. 34/2020 viene inserito il comma 13 bis-1 che prevede quanto segue:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone **informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici** del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

** I Bonus esistono ancora nel 2026, ma con aliquote e modalità ridotte rispetto al passato, in quanto il panorama è mutato radicalmente (il Superbonus 110% è quasi terminato e la cessione del credito è limitata)*

Segue : Il nuovo reato di mendaci asseverazioni per false o omesse informazioni

55

L'ambito di rischio penale viene individuato nell'attività di asseverazione disciplinata dal comma 13 del medesimo art. 119 nonché dall'art. 121: si tratta delle asseverazioni relative a:

- **ecobonus**, in cui i professionisti abilitati devono asseverare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- **sismabonus**, in cui il tecnico è chiamato ad asseverare l'efficacia degli interventi progettati ed eseguiti al fine della riduzione del rischio sismico.

Le condotte punibili sono tre: A) fornire informazioni false; B) omettere di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso; C) attestare falsamente la congruità delle spese.

Segue : Il nuovo reato di mendaci asseverazioni per false o omesse informazioni.

56

➤ In caso di false informazioni :

- se il reato è commesso prima del 25 febbraio 2022, il tecnico abilitato risponderà penalmente con una pena prevista dall'art. 481 c.p. (reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516);
- per quelli commessi in data successiva si applicherà la ben più severa pena prevista dal nuovo comma 13 bis-1 dell'art. 19 dl n. 34/2020, ossia reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

➤ In caso di omissione di informazioni rilevanti :

- il tecnico risponderà solo qualora siano stati commessi successivamente al 25 febbraio 2022 per le pene previste dal comma 13 bis-1;
- saranno penalmente irrilevanti le condotte tenute in precedenza (salvo che non siano qualificabili come fraudolente in quanto accompagnate da ulteriori artifici o raggiri).

Informativa su linee guida per asseveratori



- La Rete Professioni Tecniche ha elaborato il documento allegato, avente ad oggetto *“Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi”*, di sicuro interesse agli iscritti operanti nel campo dei bonus edilizi.
- Di seguito il link per la guida diffusa agli ordini con la circolare CNI n. 908 del 28 giugno 2022:

[file:///C:/Users/Ciro/Downloads/VademecumRPT-false-asseverazioni%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Ciro/Downloads/VademecumRPT-false-asseverazioni%20(2).pdf)



Il tecnico che assevera la conformità dell'attività ai requisiti antincendio estende la propria responsabilità (anche penale) alle certificazioni allegate nella distinta?

Prima teoria

➤ **Ciascuno risponde soltanto del proprio operato.**

La responsabilità penale è personale, essendo preclusa ogni forma di responsabilità oggettiva per il fatto altrui (art. 27 Cost.) I vari corpi normativi in materia antincendio non prevedono particolari responsabilità al riguardo, mentre in materie alquanto limitrofe, come quella della sicurezza sul lavoro, si prevedono espressamente le responsabilità in capo a ciascuno.

La duplicazione delle certificazioni è illogica ed antieconomica: essa è dannosa perché rischia di creare una sensazione di deresponsabilizzazione nei certificatori specialisti, i quali potrebbero agire, superficialmente, garantiti dal fatto che in ogni caso le responsabilità ricadono sul certificatore finale.

L'asseveratore finale molto spesso non è neppure dotato della strumentazione tecnica per entrare nei dettagli nelle certificazioni specifiche.

Seconda teoria

- ***Il certificatore finale risponde anche delle altre asseverazioni.***

L'asseverazione di conformità non può consistere nella mera verifica della presenza fisica e numerica di tutte le certificazioni allegate, perché diversamente la legge non avrebbe previsto un nuovo professionista a fare tale verifica. Al contrario sarebbe bastato l'addetto allo sportello. Quindi se è stata prevista l'asseverazione del professionista abilitato, questo comporta un'assunzione di responsabilità.

Terza teoria

- ***Il certificatore finale risponde in via residuale solo per tutto quanto non è stato già certificato dagli altri tecnici.***

Conseguentemente anche la sua responsabilità andrebbe limitata specularmente.

Compatibilità delle tre teorie

60

- Il tecnico abilitato, per le attività in cat. B e C assevera la completezza e la congruità tecnica delle misure antincendio poste effettivamente in essere rispetto a quelle previste dal progetto approvato dai VV.F. Questo previa verifica della completezza e dell'apparente congruità delle certificazioni allegate nella distinta con il progetto e con l'opera finita, senza entrare tecnicamente nel merito delle singole certificazioni.
- Verificarne la completezza non significa solo contare le certificazioni, ma verificare che vi sia la certificazione per ciascun elemento per il quale essa è richiesta.
- Verificarne la congruità significa verificare che non vi siano anomalie palesi: ad es. materiali diversi da quelli previsti, caldaia a metano al posto di quella elettrica, porta tagliafuoco REI 30 anziché 90 ecc.
- Ciò non esclude che il tecnico possa rispondere in via residuale di tutto quanto non è fatto oggetto di specifiche certificazioni e di quanto non è previsto dal progetto, specie per le attività in cat. A che non lo prevedono o per quanto non previsto dal progetto perché meno a rischio.



Casi giurisprudenziali

Premessa: la rilevanza delle sentenze della Cassazione nell'ordinamento

Le sentenze della Cassazione per questioni di diritto (le sole impugnabili) non sono legge, ma orientano gli interpreti. Esse vengono prese in considerazione da giudici ed avvocati nelle interpretazioni delle leggi, ma non sono vincolanti: ciò vuol dire che i giudici che redigono le sentenze tengono presente le pronunce della Corte di Cassazione, ma possono discostarsene, perchè essi sono soggetti soltanto alla legge.

I giudici possono farlo in quanto non esistono controversie completamente uguali tra di loro, e perchè hanno il dovere di esprimere le sentenze per quello che è il loro libero convincimento, pur sempre nel rispetto delle leggi.

Le sentenze delle Sezioni Unite hanno maggiore rilevanza: emesse per dirimere i contrasti giurisprudenziali sorti all'interno delle sezioni della Cassazione stessa, possono determinare mutamenti legislativi.

- **Falsità ideologica in danno del progettista per aver falsificato i certificati pur trovandosi a svolgere un servizio di pubblica necessità**

La Corte di cassazione ha confermato la condanna per falsità ideologica disposta dai giudici di merito nei confronti del proprietario di un condominio e del direttore dei lavori di costruzione del predetto i quali, al fine del rilascio dell'abitabilità dei locali, avevano falsamente attestato un certificato di regolare esecuzione quando ancora non era stata realizzata una scala interna di collegamento tra il locale del piano terra e lo scantinato.

Per la S.C. l'attestato di regolare esecuzione delle opere, proveniente da soggetto professionalmente abilitato e sottoscritto anche dal proprietario **aveva certamente contenuto certificativo.**

Ineccepibile è la ritenuta sussumibilità della fattispecie nel paradigma normativo dell'art. 481 c.p.

➤ Le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla Denuncia di inizio di attività (DIA) in edilizia integrano il reato di falsità ideologica in certificati, ai sensi dell'art. 481 del Codice penale

Il professionista che redige la DIA, così come la SCIA in edilizia, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, qualora, nella relazione iniziale di accompagnamento o nel progetto stesso, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi o la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici.

- **Le false attestazioni contenute in elaborati allegati alla relazione di asseverazione integrata nella dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod. pen.), in quanto la citata relazione ha natura di certificato.**

Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di più fatti di falso ex artt. 81 e 481 c.p., per avere, nella sua qualità di architetto - progettista di alcune unità immobiliari - attestato dati (relative alle altezze dei sottotetti) non veritieri in più elaborati acclusi alla dichiarazione di asseverazione integrata nella D.I.A. L'imputato proponeva ricorso in Cassazione.

La Cassazione penale precisa che: *“ le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) integrano il reato di falsità ideologica ex art. 481 cod. pen., in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio ».*

➤ I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che essi sono legittimati a costituirsi parte civile.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto il Comune danneggiato dal reato e legittimato a costituirsi parte civile in relazione al reato di false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento ad una dichiarazione di inizio di attività edilizia).

La Cassazione ha ribadito che il professionista tecnico nella DIA assume qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde del reato di falsità ideologica in certificati.

- **Commette il delitto di falsità ideologica in certificati ex art. 481 C.P. il professionista che attesta ed assevera falsamente nella relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire la conformità dell'intervento edilizio alle norme urbanistiche edilizie vigenti in quanto tale attività certificativa impone la veridicità delle attestazioni provenienti dal soggetto qualificato, a prescindere dalla tipologia di procedimento amministrativo in cui esse si inserisce.**

L'attività certificativa, che sostanzia la figura professionale coinvolta, impone la veridicità delle attestazioni provenienti dal soggetto qualificato, a prescindere dalla tipologia di procedimento amministrativo in cui esse si inseriscono; quest'ultimo dato, invece, potrà rilevare ai fini della qualificazione giuridica della condotta, individuando il reato di cui all'art. 481 c.p., allorquando, come nel caso di specie, la condotta non faccia capo ad un'attestazione obbligatoriamente prevista dal procedimento amministrativo di riferimento, pur avendo la funzione di fornire un'esatta informazione alla P.A.

- Per la S.C. l'attestato di regolare esecuzione delle opere, proveniente da soggetto professionalmente abilitato e sottoscritto anche dal proprietario aveva certamente contenuto certificativo, dovendo fornire all'amministrazione una corretta informazione su circostanze di fatto, con asseverazione della verità. Ossia la piena conformità del manufatto alle prescrizioni normative e progettuali, in una logica di autocertificazione.

➤ **Fatto**

Un direttore dei lavori dei lavori di costruzione di un fabbricato attesta un certificato di regolare esecuzione con il rispetto delle norme antincendio, antisismiche ed in generale di sicurezza.

A seguito di incidente, rilevata la falsità della certificazione, il P.M. contesta a questo certificatore il reato di falso di cui all'art.481, in quanto esercente di un servizio di pubblica necessità in ragione della sua qualità professionale.

- Il sistema delle certificazioni è un sistema molto diffuso anche sulla base delle indicazioni date dall'UE nei propri provvedimenti.
- Si parte dal presupposto che lo Stato dà al privato il compito di ottenere delle certificazioni da parte di organismi o di soggetti privati (es.: certificazione attestante la regolarità d'installazione di un impianto).

L'apporto della Giurisprudenza è fondamentale per chiarire i comportamenti che vanno tenuti nel mondo della sicurezza:

- Quanto sentenziato è un chiaro invito a chi fa le certificazioni a farle con **assoluta diligenza**, poiché nel momento in cui certifica egli, pur essendo un privato, esercita un servizio di pubblica necessità, e ciò comporta il fatto che, qualora certifichi un falso, commette un reato di cui all'art.481 c.p.;
- Le predette sentenze indicano al professionista l'indispensabilità del controllo delle varie certificazioni e, laddove si rilevi che esse non sono veritiere, **c'è un reato che deve essere contestato a chi fa la certificazione.**



da rilevare: se il privato che ottiene la certificazione è consapevole della sua falsità, risponde allora a titolo di concorso.

Le responsabilità penali legate alle certificazioni rilasciate ,oltre a quelle dettate dall'art. 481 sono previste dagli artt.:

69

20 c. 2, D.lgs. 139/06

« Chiunque nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attestati fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e le dichiarazioni medesime»

- Tale sanzione è a carico dei soggetti certificatori e redattori di dichiarazioni in ambito antincendio.
- Si tratta pertanto di un reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- In questo illecito esclusivamente penale si possono individuare attestazioni non veritiere (falso ideologico) ovvero contraffazione di documentazione (falso materiale) nella redazione dei modelli previsti, la cui responsabilità viene attribuita ad altri soggetti che intervengono nel procedimento, in particolare il professionista abilitato, il professionista abilitato nel campo antincendio, ditte installatrici nel campo degli impianti.

Art.19 c. 6 Legge n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m. art. 49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)

« 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o nelle attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni»

Art. 76 c.1 DPR 445/2000 T.U. (documentazione amministrativa)

« Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi del C.P. e delle leggi speciali in materia»

L'autocertificazione, benché atto privato, se rilasciata a un pubblico ufficiale, funziona come un atto pubblico. Per il falso atto notorio c'è reato.

Integra il reato previsto dall'art. 483 cod. pen. la condotta del privato che renda, a norma degli artt. 46 e 76 del D.Lgs. n. 445 del 2000, falsa dichiarazione circa stati, qualità personali e fatti
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 febbraio – 24 maggio 2017, n. 25927)

Art. 348 c.p. : Abusivo esercizio di una professione

“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro.”

Andando piu' nello specifico, dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 del DM 05/08/2011 e dell'art.348 cp si evince che solo determinate categorie di professionisti, iscritti ad albi professionali, nonché negli elenchi del Ministero dell'Interno dopo aver frequentato un corso di 120 h, sono abilitati:

- 1) al rilascio di certificazioni ex art. 16 d.lgs. 139/06;
- 2) alla redazione progetti antincendio con approccio ingegneristico;
- 3) alla redazione documenti di gestione della sicurezza antincendio.

Di conseguenza chi compie tali attività senza averne i requisiti (in assenza quindi dell'abilitazione, generica o specialistica) **esercita abusivamente.**

- Il requisito dell'abusività implica che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.
- In assenza dell'abilitazione (generica o specialistica), si rischia una contestazione per il reato di esercizio abusivo della professione.
- **da rilevare:** Il problema si pone per gli atti tipici, riservati a soggetti muniti di determinati requisiti. Chi agevola o permette l'esercizio abusivo di un'attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, da parte di persone non abilitate, **può rispondere a titolo di concorso (attenzione ai collaboratori!)** del delitto di esercizio abusivo di una professione.

Sul punto, vedasi Cass. pen. n. 17893/2009 : « *Risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un'attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato* »

- Viene accolta una concezione oggettiva della qualifica, coadiuvata però dal controllo statale in merito al rilascio dell'abilitazione o in merito alla dichiarazione di pubblica necessità di un servizio.

L'esercizio abusivo della professione è un reato solo eventualmente abituale, in quanto lo stesso può essere integrato dal compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione.

Ne consegue che per tale tipo di reati - i quali, per la loro stessa configurazione giuridica, postulano una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato - è possibile operare una scissione della condotta del soggetto in singoli episodi delittuosi, i quali ben possono rientrare fra i reati scopo di un'associazione per delinquere.

Responsabilità penali - Connessione con reati piu' gravi – Artt. 589 e 590

Art. 589 (Omicidio colposo) : “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

Il legislatore ha qui optato per tutelare il bene della vita anche da quelle condotte non dolose. La punibilità è correlata alla violazione di regole cautelari scritte (leggi, regolamenti, ordini o discipline) o non scritte (per negligenza, imprudenza o imperizia), le quali impongono l'adozione di necessarie cautele al fine di impedire la messa in pericolo di determinati beni giuridici considerati rilevanti dal legislatore, e che l'evento non deve essere assolutamente voluto dal soggetto colpevole, nemmeno nella forma del dolo eventuale.

Art. 590 (Lesioni personali colpose) : “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro.

Se la lesione è grave , la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima , della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro....”.

Se con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: pene superiori (GRAVE: reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 500 a 2000 euro; GRAVISSIMA: reclusione da 1 a 3 anni)

- **Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi.**

Viene qui tutelato il bene dell'incolumità fisica delle persone minacciato da condotte non dolose.

Cassazione penale, IV Sezione, Sentenza del 16 gennaio 2002, n. 1585

- **Ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, il fatto a questi addebitato dev'essere ricostruito dal giudice in termini di assoluta certezza, intendendosi, tuttavia, per tale, anche una probabilità vicina alla certezza, mentre non può ritenersi sufficiente una probabilità qualificabile semplicemente come «elevata», pur quando essa raggiunga la soglia del 90%.**

In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di lesioni colpose, connesso a violazione di norme sulla prevenzione, sulla base di una ricostruzione della causa tecnica dell'evento in termini definiti di «elevata probabilità».

Responsabilità penali - Connessione con reati piu' gravi – Artt. 586 e 110 ss.

77

Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto):

« Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate [571,572, 630] ».

Al fine di sottrarre il soggetto da una forma di imputabilità per responsabilità oggettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la punibilità derivi invece da una forma di responsabilità per colpa in concreto, in cui l'evento morte o lesioni deve essere quantomeno preveduto dal soggetto agente, e l'analisi del giudice deve accertare la concreta possibilità, da parte dell'agente, di prevedere l'evento morte.

Art. 110 ss. (Concorso di persone nel reato diverso da omicidio e lesioni colpose):

« Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti ».

La norma esplicita il c.d. **principio della pari responsabilità dei compartecipi**, fatta salva la clausola di salvezza che prevede la possibilità per il giudice di diminuire la pena nel caso in cui il contributo risulti di minima importanza (art. 114).

Affinché possa validamente costituirsi il concorso di persone nel reato è necessario il ricorrere di quattro requisiti: la **pluralità di agenti**, la **realizzazione del fatto tipico**, il **contributo concorsuale** ed il **requisito oggettivo**.

Responsabilità penali - Connessione con reati più gravi – Art. 113

78

Cooperazione nel delitto colposo

« Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112 ».

La norma in esame fa chiarezza in merito al fatto che, nel nostro sistema penale, viene punita anche la **cooperazione colposa**.

Per aversi cooperazione colposa è innanzitutto necessaria la **coscienza e volontà di concorrere con altri** alla condotta violatrice delle regole cautelari (v. art. 43), mentre ovviamente non deve sussistere la volontà di concorrere al reato vero e proprio, ricadendosi altrimenti nella classica ipotesi di cui all'art. 110 (in caso di contributo di minore importanza).

In secondo luogo, vi deve essere la **previsione**, o quantomeno la **prevedibilità dell'evento**, in ossequio al tradizionale canone di imputazione dei delitti colposi.

Responsabilità penali - Connessione con reati piu'gravi – Art. 449

Delitti colposi di danno: incendio colposo (I comma)

« Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

I delitti colposi di danno sono destinati a punire le condotte colpose di chi metta in pericolo particolari beni giuridici, in maniera tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità.

I delitti contro l'incolumità pubblica sono tutti contraddistinti dalla diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori.

Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.

Posizione di garanzia

« Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo ».

Si ha reato **omissivo proprio** quando il colpevole omette di compiere l'azione prescritta dalla norma di comando, e viene punito senza che alla sua condotta consegua un evento naturalistico. Invece, se dalla mancata realizzazione di un'azione che poteva essere legittimamente pretesa dal soggetto-garante deriva un evento penalmente rilevante, si parla di reato **omissivo improprio**, anche detto reato commissivo mediante omissione.

Gli obblighi giuridici possono trovare la loro fonte in leggi, regolamenti, ordini d'autorità o da un contratto, che fanno sorgere in capo ai soggetti delle **posizioni di garanzia**, le quali si possono suddividere in tre categorie: 1. Protezione (es. genitori/figli) 2. Sicurezza (es. medico/paziente) 3. ➡ **Controllo** (es. progettista).



Definizione di posizione di garanzia e le sue fonti

Per posizione di garanzia si intende quella situazione che sorge nel momento in cui la legge extrapenale, o altra fonte giuridica, anche di tipo negoziale, impone su predeterminate categorie di soggetti un obbligo di impedimento di eventi offensivi di beni altrui, la cui tutela è loro affidata in ragione di una situazione di particolare prossimità con il bene in oggetto e a causa dell'incapacità dei titolari di provvedere autonomamente alla loro protezione.

Per potersi delineare una tale posizione è necessario che destinatari dell'obbligo siano dotati di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, o che quantomeno vengano ad essi riservati mezzi idonei ad intervenire, ad attivarsi e ad evitare che l'evento dannoso venga posto in essere.

Qualora ricorrano tutte le condizioni summenzionate, non solo viene a formarsi l'obbligo giuridico in capo a tali soggetti, ma, stando al tenore letterale dell'articolo 40 comma 2 del codice penale, il mancato adempimento dello stesso concorre finanche alla formazione del fatto tipico commissivo mediante omissione, o anche chiamato reato omissivo improprio.

Unica scriminante: solo se dovesse risultare impossibile agire, l'obbligo giuridico viene meno.

- Sul punto, è intervenuta la Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2022, n. 25327 « ...Giova, inoltre, ricordare che la posizione di garanzia deve intendersi come locuzione che esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento e che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40 cpv....»

- In base a questo principio, per esempio, possono essere ascritti ai professionisti reati nello svolgimento di incarichi che comportino l'assunzione di posizioni di garanzia: proprio in virtù di tale posizione, l'ingegnere assume l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso o anche solo pericoloso, che potrebbe ipoteticamente verificarsi.
- Ricoprono posizioni di garanzia, per esempio, il direttore dei lavori, il collaudatore, il certificatore, l'asseveratore, il consulente tecnico d'ufficio, il professionista antincendio.
- A quanto sopra va aggiunto che, per l'insorgenza della responsabilità penale, non serve necessariamente il reale e concreto verificarsi di un evento perchè esistono anche reati di **mero pericolo** per i quali è possibile incorrere in fattispecie penali anche nel caso in cui, nello svolgimento della propria professione, si metta in pericolo l'incolumità pubblica (es.: **errore di calcolo di ingegnere strutturista**, che potrebbe essere causa di rovina totale o parziale di una costruzione, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.).

Art. 650 codice penale
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206

Per gli aspetti più inerenti il coinvolgimento dell'incolumità pubblica fino ad esplicite conseguenze per inosservanze in protezione attiva, è sempre valutabile la pertinenza dei seguenti artt.:

Art.437 codice penale
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [451, 32quater]

Art. 451 codice penale
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516



Regola dell'arte

I riferimenti normativi

Il DM 20/12/2012 e la Regola dell'arte

Il professionista antincendio, consapevole delle sanzioni stabilite dall'art. 20, 2 ° co., del d.lg. n. 139/1996, elabora e redige la certificazione e/o le dichiarazioni atte a comprovare che: gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, i componenti d'impianto e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la **regola dell'arte**, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Il DM 20/12/2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” definisce cosa intendere per Regola dell'arte:

“stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali”

(chiarimento sulle deroghe alle norme UNI).



Sulla definizione che viene data di “Regola dell’arte”

Nella Legislazione vigente manca una definizione di regola dell’arte, che è stata elaborata dalla giurisprudenza con riferimento agli obblighi da rispettarsi da parte di appaltatori e prestatori di opera nell’esecuzione degli incarichi ricevuti.

Nella ricostruzione giurisprudenziale la regola dell’arte si basa sia su norme/conoscenze tecniche disponibili sia su regole di prudenza/diligenza non scritte.

Il fatto quindi che il DM 20/12/2012 dia una definizione di regola tecnica risulta quantomeno non coerente con la principale legislazione anche di settore (DM 37/08* /D. Lgs. 81/08) che non dà alcuna definizione in merito, proprio perché una definizione puntuale di regola d’arte potrebbe risultare lacunosa.

Oltretutto la definizione scelta dal DM in esame pare tratta dalla norma UNI – CEI – EN 45020 del 1998 che è riferita allo stato dell’arte inteso come lo *“stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basate su scoperte scientifiche tecnologiche e sperimentali pertinenti”*.

A parte il fatto che lo stato dell’arte pare rappresentare un aspetto della regola dell’arte, che nella ricostruzione della nostra giurisprudenza, come sopra accennato, comprende anche regole non scritte di prudenza, sarebbe stato quantomeno doveroso verificare l’esistenza di definizioni più aggiornate.

**Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2022, è stato pubblicato il decreto 29/09/2022 sul tema del riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, che ha modificato il DM 37/08*

La regola dell'arte quale supporto giuridico

86

E' qualunque soluzione tecnica formulata da un soggetto giuridicamente titolato che si fonda su nozioni ragionevolmente note, diffuse e condivisibili, e deve essere dimostrata.

La regola dell'arte non si esaurisce nelle norme riconosciute come tali, ma comprende anche elaborati tecnici condivisi in ambienti tecnicamente riconosciuti e conseguentemente giuridicamente rilevanti.

Ovunque supporto tecnico di significato rilevante, in Europa ed in Italia è anche un supporto giuridico se codificata da organismi a ciò dedicati e riconosciuti per tali fini con disposizione comunitaria e legge italiana.

Esempi : i documenti del CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) e quelli dell'UNI (Ente di Normalizzazione Italiano).

La regola dell'arte non codificata con norme europee o norme di organismi nazionali di normalizzazione di cui all'allegato II, non può avere il medesimo peso.

Questo aspetto è regolato dal Reg. (UE) n.1025/2012 attuato in Italia con il D.Lgs. 223/2017 « *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione* ».



L'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti utilizzabili per la sicurezza e l'incolumità : il combinato Regolamento UE 305/11 – D.Lgs. 106/2017

In vigore dal 09/08/2017, il D.Lgs. 106 del 16/06/2017 disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011 (entrato in vigore il 01/07/2013), che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Definisce gli adempimenti dei fabbricanti e degli operatori economici per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione (Art.2 Reg. UE 305/11), le modalità di controllo e vigilanza sul mercato degli organismi preposti, le responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore, del costruttore e le relative sanzioni.

Il D.Lgs.106/17 dunque, quale provvedimento attuatore, traduce in competenze, responsabilità, obblighi ed azioni giuridiche nazionali l'inquadramento comunitario disposto dal Reg. (UE) n.305/2011, individuando chiaramente responsabili, inottemperanze, sanzioni corrispondenti e specifiche discipline applicabili.

1. Aspetti di responsabilità del professionista antincendio in base al dettato nuovo regolamento prodotti da costruzione

88

L'art. 5, al comma 3, stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo primo, lettere a) e b) , del Regolamento (UE) n. 305/2011, **il soggetto incaricato della sicurezza** dell'esecuzione delle opere da costruzione è individuato nella figura del direttore dei lavori, ove designato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e successive modificazioni, ovvero **del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio**.

Inoltre l'impiego nelle opere per i materiali e prodotti per uso strutturale, è soggetto alle norme tecniche per le costruzioni in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e **per i materiali e prodotti per uso antincendio**, alle disposizioni del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139. (art.5, c.5, D.Lgs.106/17).

Per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 305/2011 è possibile derogare, con le modalità di cui al medesimo articolo 5, dall'obbligo di redazione della dichiarazione di prestazione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, art.5 D.Lgs.106/17.

2. Segue: le figure sanzionabili

► *Le figure sanzionabili sono:*

- **Art.19 Violazione degli obblighi di Dichiarazione di prestazione e marcatura CE**

➡ **Fabbricante:** per non ottemperanza anche a parte artt. 4, 6, 7, 8, 9 ed impiego prodotti non come disposto da art.5 c.5 (disp. P.I.)

- **Art.20 Violazione degli obblighi per l'impiego di prodotti da costruzione**

➡ **Costruttore, Direttore lavori, Direttore esecuzione, Collaudatore:** per uso prodotti non conformi a DoP, CE, Disp.P.I. (art.5 c.5)

➡ **Progettista :** per prescrizioni di prodotti ≠ quelli impiegabili secondo art.5 c.5

- **Art.21 Violazione obblighi degli operatori economici**

➡ **Fabbricante, Mandatario, Importatore, Distributore :** per non ottemperanza ai provvedimenti di RITIRO, SOSPENSIONE, RICHIAMO

3.Segue: le sanzioni pecuniarie amministrative

Il D.Lgs.106/17 prevede sanzioni pecuniarie amministrative, oltre quelle penali. Per ciascuna tipologia di sanzione, enunciate per tutti i requisiti CPR*, sono previsti inasprimenti sistematici qualora afferenti agli ambiti dei requisiti

1 « uso strutturale »

2 “ sicurezza in caso di incendio”.

Seguono importi variabili (euro)

➤ 1.000-4.000, 2.000-10.000, 4.000–24.000,

L'inasprimento suddetto (per i requisiti 1-uso strutturale- e 2–sicurezza in caso d'incendio) prevede:

➤ sanzione penale con mesi di arresto: da 3 a 6

➤ ammenda variabile 5.000-25.000, 10.000-50.000

Salvo quanto già sanzionabile per l'inosservanza di criteri di “incorporamento” di prodotti nell'opera secondo le disposizioni di P.I. in applicazione del citato art.5 c.5 del d.lgs.106/17, le medesime disposizioni possono comportare l'attivazione dell'istituto sanzionatorio previsto dal codice penale.

*** Regolamento Prodotti da Costruzione**

4. Segue: Aspetti di responsabilità del professionista antincendio in base al dettato nuovo regolamento prodotti da costruzione – l'art. 20 D.Lgs. 106 del 16/06/2017

91

Nella prevenzione incendi la prescrizione o l'utilizzo di prodotti non conformi al Regolamento UE è un reato.

- **Comma 1** : il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, **utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo reato è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro **qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.**
- **Comma 2** : Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 a 25.000 euro **qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.**



Parte terza

Profili di responsabilità civile

Casi giurisprudenziali

La prestazione intellettuale del professionista: criticità

La responsabilità ordinistico – disciplinare

Considerazioni finali

Responsabilità civile del professionista

93

Nell'ambito della attività connessa alla Prevenzione Incendi (si tratti di relazione tecnica o di progetto, di asseverazioni di conformità, di certificazioni, di previsione di utilizzazione di manufatti o di progetti esecutivi, di progettazione di strutture o di relazione illustrativa, ecc., che possono essere redatti soltanto da un professionista abilitato, anche se le competenze possono essere diversificate) è possibile che il professionista incorra in responsabilità civile sotto le diverse forme **contrattuali** ed **extracontrattuali**.

Art. 1218 c.c.

Contrattuale

verso il soggetto che ha dato
l'incarico

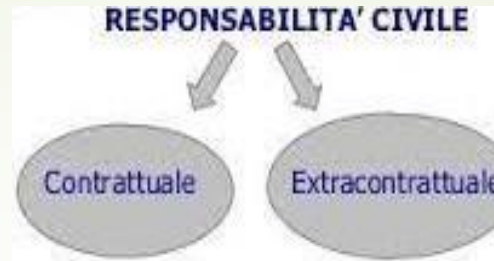
Il professionista, nei
confronti del titolare
dell'impresa, ha una
responsabilità civile per
inadempimento
contrattuale

Art. 2043 c.c.

Extracontrattuale

verso i terzi danneggiati da un
comportamento illecito

Il professionista viola il
generico precetto del *alterum
non laedere*.
Lesione della sfera giuridica di
un soggetto, a prescindere
dalla sussistenza di un
pregresso
vincolo di natura obbligatoria
tra il danneggiante ed il
soggetto leso



➤ **Dispositivo dell'art. 1218 Codice Civile – Responsabilità del debitore**

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

➤ **Dispositivo dell'art. 2043 Codice Civile - Risarcimento per fatto illecito**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



Responsabilità extracontrattuale e contrattuale del professionista

- La prima scaturisce dalla **violazione di norme di condotta che regolano la vita sociale** e che impongono doveri di rispetto degli interessi altrui a prescindere da una specifica pretesa creditoria.
- La seconda sorge per la **mancata o inesatta esecuzione della prestazione d'opera intellettuale** pattuita nel disciplinare l'incarico. Essa sanziona l'inadempimento della obbligazione quale dovere specifico verso un determinato soggetto (il creditore, vale a dire, in pratica, il cliente).

Mentre l'inadempimento contrattuale obbliga il professionista al risarcimento limitatamente al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione, l'illecito extracontrattuale obbliga al risarcimento di tutti danni (anche quelli non prevedibili).

La responsabilità sorge non solo per la condotta dannosa **commissiva** ma anche per la condotta **omissiva**.



Sul punto, i professionisti inseriti nel sistema ordinistico hanno l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale a tutela del cliente.

FONTI DELLA DISCIPLINA
della responsabilità del professionista
Art. 1176 c.c. DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO

«Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata»

I criteri normativi di attribuzione della responsabilità del professionista

La giurisprudenza insegna che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale è normalmente regolata dall'art. **1176** cod. civ. (**Diligenza nell'adempimento**) il quale afferma che

«1. Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.(1)

2. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (2) » .

(1) **La diligenza rappresenta un concetto diverso da correttezza o buona fede** (v. 1175 c.c.). Queste ultime impongono alle parti di tenere un comportamento corretto nell'eseguire la propria prestazione ma non riguardano interessi specificamente predeterminati bensì il rapporto obbligatorio nel suo complesso. La diligenza, invece, indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento.

(2) Il secondo comma indica **il grado di diligenza richiesto al professionista**, ad esempio all'avvocato o al medico. Secondo parte della dottrina tale comma esprime un principio di portata generale, per cui si dovrebbero sempre considerare le specifiche competenze del debitore, anche se questi non sia un professionista.

Riepilogando : i due aspetti della norma ed il dovere di correttezza

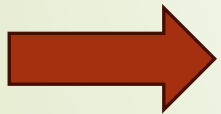
- Il parametro **generale** impone al debitore di usare la «*diligenza del buon padre di famiglia*» (art. 1176 comma 1) (c.d. diligenza generica).
- Il parametro **speciale** ha riguardo alle sole obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, per le quali la diligenza è valutata secondo la "*natura dell'attività esercitata*" (art. 1176 comma 2) (c.d. diligenza tecnica o qualificata).
- Il **dovere di correttezza** inerisce al rapporto sociale instaurato con l'obbligazione, perciò opera a carico di entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio, dovendo sia il creditore che il debitore "*comportarsi secondo le regole della correttezza*" (art. 1175).



Diligenza nello svolgimento dell'attività professionale

Dunque, il professionista deve usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la **dovuta diligenza**, che impone di valutare i singoli **aspetti della colpa** quali la **l'imprudenza, l'imperizia, e l'inosservanza di leggi e regolamenti**, così come i **gradi della colpa** sia essa **lieve o grave**.

L'inadempimento dell'obbligazione, oltre che totale o dovuto a incuria o disattenzione, consiste generalmente nell' **imperizia**, ossia nell'errore determinato da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale.



Poiché la diligenza specifica prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c., è alla base di tutto il sistema della responsabilità del professionista intellettuale, la conseguenza ovvia è che questi risponde di regola anche nei limiti della colpa lieve, ossia per violazione dei canoni dell'ordinaria diligenza, secondo un meccanismo improntato ad indubbia severità, ma tuttavia coerente con le premesse.



Dovere di diligenza ed inadempimento contrattuale

- Il dovere di diligenza inerisce alla esecuzione della prestazione dovuta, come contenuto della posizione passiva: perciò è riferita al solo debitore.
- Opera come una clausola generale con lo scopo, proprio delle clausole generali, di fare operare un principio generale nella concretezza del caso specifico.
- In quanto criterio di determinazione della prestazione, finisce con l'atteggiarsi quale fonte legale di integrazione dell'obbligo del debitore-professionista.
- L'inadempimento del professionista non può quindi derivare dal mancato raggiungimento del risultato posto come obiettivo dal cliente, ma deve considerare la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e della diligenza prevista dal comma 2.

Se a livello teorico è semplice identificare la diligenza come un comportamento idoneo a realizzare il risultato atteso dal cliente, a livello pratico non risulta altrettanto facile individuare tale elemento che peraltro è indispensabile per riuscire a determinare cosa si deve considerare per adempimento.

Sul punto è bene rammentare che :

- La **diligenza** comporta accortezza, scrupolosità, cura, attenzione adeguata alla natura della attività svolta;
- la **diligenza media** di un soggetto qualificato è maggiore di quella ordinaria;
- la carenza o difetto di attenzione qualifica la **negligenza**;
- l'inosservanza delle regole teoriche qualifica **l'imperizia**;
- la **prudenza** comporta riflessione sull'agire e la valutazione dei rischi;
- la carenza o mancata adozione di cautele necessarie a prevenire il danno qualifica **l'imprudenza**.

I modelli “standard” di diligenza si innalzano quando entra in gioco un’attività avente natura professionale !

101

Viene, infatti, richiesto un ulteriore requisito che consiste nella **perizia**, ossia nell’impiego delle conoscenze possedute dall’esperto debitamente qualificato che si è assunto l’incarico: comporta adeguata preparazione professionale, cognizione di causa, conoscenza delle tecniche (esclude l’ignoranza);

Si pensi ad un ingegnere cui viene affidata la costruzione di un ponte: a quest’ultimo vengono richieste delle competenze ulteriori rispetto a quelle che possono essere chieste ad un soggetto non munito della medesima qualifica professionale: in tal caso, il modello di riferimento non sarà quello del “**buon padre di famiglia**”, ma quello del “**buon professionista**” a cui sia richiesto lo svolgimento del medesimo incarico.

La perizia cui è tenuto il professionista risponde a standard di **normalità oggettiva**, prescindendo dalle concrete capacità del soggetto.

Qualora il professionista non possenga le adeguate competenze tecniche richieste dalla categoria professionale alla quale appartiene, non potrà certamente andare esente da responsabilità da inadempimento.

Se, per esempio, il costruttore ignorasse le regole che dovrebbero rientrare nel suo bagaglio culturale acquisito durante i lunghi anni di studi e di esperienze professionali e commettesse un errore di progettazione, sarebbe certamente responsabile di inadempimento contrattuale, con l’obbligo di risarcire la parte lesa dei danni subiti.

L'obbligazione

102

L'obbligazione è un rapporto giuridico in base al quale un soggetto, detto «debitore», è tenuto, in forza del vincolo giuridico, ad adempiere una determinata prestazione che consiste nel dare, fare e non fare qualcosa, suscettibile di valutazione economica (c.d. “patrimonialità della prestazione” indicata dall’art. 1174 c.c.), a favore di un altro soggetto).



Obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato

103

- Le due specie di obbligazione delineano, così, in modo sintetico, i due fondamentali criteri di valutazione del comportamento del debitore, al fine di indicare lo sforzo richiesto al debitore stesso per l'esecuzione della prestazione dovuta.
- Mentre nel **contratto d'opera** l'attività lavorativa è volta al raggiungimento di un determinato risultato, nel **contratto d'opera intellettuale** la prestazione consiste in un determinato comportamento rispetto ad un risultato stabilito dal cliente.
- La prima viene definita come **obbligazione di risultato** in quanto è a questo che si fa riferimento per proporre eventuali azioni di responsabilità
- La seconda è considerata un'**obbligazione di mezzi** che comporta la necessità di dimostrare che l'attività non è stata svolta con la diligenza necessaria a tutelare in modo adeguato il cliente.



Le obbligazioni relative alle professioni tecniche

Se le professioni tecniche costituiscono esercizio di professioni intellettuali, come è ormai pacifico, le loro obbligazioni dovrebbero essere considerate delle obbligazioni di mezzi, al pari delle obbligazioni degli altri professionisti, in quanto :

- nelle obbligazioni di **mezzi**, il debitore sarebbe tenuto soltanto a dispiegare il proprio impegno, ossia la propria diligenza, senza essere obbligato a garantire al debitore il raggiungimento di un certo «risultato»;
- nelle obbligazioni di **risultati**, il debitore sarebbe obbligato nei confronti del creditore proprio ad un risultato fino alla soglia dell'impossibilità sopravvenuta se egli, secondo la regola di cui all'art. **1218** c.c (Responsabilità del debitore)

« ... **non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile** »

Obbligazione di mezzi: avvocato, medico*, direttore dei lavori

Obbligazione di risultato: progettista (ingegnere, architetto)

Cassazione Sent. N. 1530 del 27/02/1996: "l'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto rientra nell'ambito delle obbligazioni di risultato"



L'obbligazione del professionista: di mezzi o di risultato?
L'apparente contrasto tra gli art. 1176 e 1218 c.c:
prima teoria

- soltanto per le obbligazioni di risultato *sarebbe* dettata la severa regola della responsabilità oggettiva per inadempimento prevista dall'art. 1218;
- per le obbligazioni di mezzi, invece, *varrebbe* il principio della diligenza, poiché in esse il creditore nient'altro può legittimamente esigere ed attendersi oltre allo sforzo del debitore, senza che si raggiunga un preciso risultato.

Le obbligazioni del professionista intellettuale *costituirebbero* un tipico esempio di obbligazioni di mezzi, perché in esse il debitore *sarebbe* tenuto soltanto a porre in essere tutto il proprio impegno in vista di un obiettivo che, certamente intravisto come possibile nel momento della conclusione del contratto, non è tuttavia in potere esclusivo del debitore raggiungere.

Esempio :

il medico può soltanto mettere in essere alcune condizioni necessarie o utili per promuovere il risanamento dell'infermo; ma la riuscita della cura esige purtroppo la presenza di altri elementi, sui quali il medico non ha potere.

- Ma se in ciascuna obbligazione assumono rilievo così il risultato pratico da raggiungere come l'impegno che il debitore deve porre per ottenerlo, è configurabile in astratto un'obbligazione che non abbia in vista il raggiungimento di un « risultato » o, comunque, il soddisfacimento di un interesse del creditore?

Ogni dubbio sul punto è sciolto dall'art. **1174** c.c., (**Carattere patrimoniale della prestazione**) che recita:

« La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore »

Se l'oggetto dell'obbligazione è costituito dalla diligenza, ciò significa che il creditore deve provare anche l'assenza di diligenza, ovvero la colpa. In tal guisa si andrebbe a configurare l'onere probatorio a carico del cliente come se l'azione di responsabilità nei confronti del professionista fosse di natura aquiliana.

**La posizione della giurisprudenza:
Cassazione civile, sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1040**

La difficoltà d'inquadrare le obbligazioni del professionista tecnico nella categoria delle obbligazioni di mezzi, deriva dal fatto che, molto più che in altre professioni, v'è una assoluta vicinanza della prestazione al risultato voluto dal creditore, ovvero all'**opus** (opera).

“Se è vero, infatti, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono generalmente obbligazioni di mezzi, **in determinate circostanze** esse assumono le caratteristiche delle obbligazioni di risultato in cui il professionista si impegna a realizzare un determinato "opus". E tale è il caso per l'appunto, della obbligazione di redigere un progetto di ingegneria che ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzabilità»

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1040 del 28 gennaio 1995)

Proprio in relazione all'obbligazione del progettista la Cassazione ne affermò la natura di obbligazione di risultato, in quanto avente ad oggetto la realizzazione di un **opus professionale** suscettibile di pratica attuazione e, quindi, di realizzabilità sia tecnica che giuridica.

Segue: la posizione della giurisprudenza Cassazione civile, Sez.Un., 28 luglio 2005, n. 15781

108

La *dicotomia*, è stata superata, almeno formalmente, dalla suddetta sentenza che ha specificato che la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità **ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità**, in quanto **lo standard di diligenza del professionista è cresciuto sensibilmente**, comprimendo di conseguenza l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'art. 2236 C.C. (*Responsabilità del prestatore d'opera*).

La Corte afferma che il contenuto dell'obbligo del professionista si trae in ogni caso dalle “*comuni regole di correttezza e di diligenza*”, con la conseguenza che “*al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale debbono essere applicate, in linea generale e di tendenza ... le norme che determinano le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218 c.c.)*”. In altri, e più espliciti termini, “ *il regime di responsabilità del professionista (la c.d. colpa professionale) è sempre il medesimo*”, posto che la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato “ *non ha ... alcuna incidenza*” su di esso.

Ciò poiché in ciascuna obbligazione assumono rilievo così **il risultato pratico** da raggiungere attraverso il vincolo, come **l'impegno** che il debitore deve porre per ottenerlo.

Tali argomentazioni trovano puntuale riscontro in una successiva sentenza della Sezione III (13 aprile 2007, n.8826) ponendosi in rilievo che “...*anche nelle c.d. obbligazioni di mezzi lo sforzo diligente del debitore è in ogni caso rivolto al perseguimento del risultato dovuto*”, e che, d’altro canto, “...*nelle ipotesi tipicamente indicate come obbligazioni di risultato (es., l’obbligazione del depositario) non è comunque garantito il risultato, giacché l’impegno del debitore è pur sempre obbligatorio, e non si sostanzia invero in un’assicurazione*”.

Da ultimo, le Sezioni Unite (sent. 11 gennaio 2008, n. 577) sono tornate, seppur *incidenter tantum*, sul valore della distinzione, ritenendola “*dogmaticamente superata*”, pur riservandole una “*funzione descrittiva*”.

Ogni obbligazione ha un oggetto in quanto è destinata a procurare un risultato utile al creditore (Le Sezioni Unite sono ormai in questa direzione, affermando che “*un risultato è dovuto in tutte le prestazioni*”).

L'impostazione attuale

- Le sentenze rappresentano il commiato dalla distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi e l'unitarietà della regola di responsabilità del debitore.
- Il risultato dovuto, in ogni caso, è richiesto in generale dall'art. 1218 c.c. che fissa l'impossibilità (in quanto non derivante da causa imputabile) come unica ragione di esonero dalla responsabilità del debitore: poiché infatti l'impossibilità soggettiva non è concepibile, va da sé che il riferimento a un elemento oggettivo è necessario.

Elementi di attenuazione nell'adempimento di obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale: casi di particolare difficoltà tecnica

111

Solamente nella ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, poiché la diligenza deve essere parametrata alla natura dell'attività richiesta, l'art. 2236 cod. civ. (**Responsabilità del prestatore d'opera**) prevede una attenuazione della normale responsabilità: il professionista è tenuto al risarcimento del danno **unicamente per dolo o colpa grave**; la prova dell'esistenza di tale presupposto (della particolare difficoltà dei problemi), che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa incombe al professionista, mentre al danneggiato spetta dimostrare, sempre, il nesso di causalità tra il danno subito e la condotta posta in essere dal professionista.

➤ *«Se la prestazione implica una soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il professionista non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave»*

E' sul contenuto di tale articolo che possiamo definire la cd "Responsabilità civile del professionista", in quanto possiamo partire dal codice civile per comprendere come si evolve, in dottrina e giurisprudenza, tale tipologia di responsabilità.

- Con l'art. 2236 facciamo riferimento al professionista come figura generale e tale norma pone una limitazione alla sua responsabilità per le ipotesi di imperizia che siano dipese dalla complessità o dalla novità dell'opera richiesta: in tali situazioni non sarà possibile invocare la responsabilità dello stesso.
- Per le «speciali difficoltà» ci si deve riferire al tipo medio di professionista e di conseguenza a problemi o prestazioni che esulano dalle cognizioni o metodologie correntemente acquisite ed utilizzate.
- Se, pertanto, la materia trattata dal professionista, o l'attività da lui svolta, presenta un grado di difficoltà elevato - ad esempio perché relativa ad un ambito nuovo e poco sperimentato, o perché materia oggetto di contrasti ed orientamenti diversi tra gli esperti - egli non risponde dei danni cagionati, a meno che non sia incorso in dolo o grave imperizia, negligenza o imprudenza e colpa lieve, attesa la sua **diligenza qualificata** per il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso. (es.: ingegnere, medico, avvocato).
- La conseguenza di queste considerazioni è che mentre nel contratto d'opera in generale il rischio ricade sul prestatore d'opera, nel caso di prestazioni effettuate dal professionista intellettuale il rischio grava sul cliente, che se intende agire per ottenere il risarcimento ha il preciso onere di provare il **danno** subito, la **colpa** del prestatore d'opera intellettuale, nonché il **nesso di causalità** tra colpa e danno.



In particolare : la fattispecie particolare della responsabilità per condotta omissiva

Si verifica quando il professionista, tenuto a compiere una determinata attività nell'interesse del suo assistito, **omette invece di svolgerla**, cagionando in tal modo un danno al cliente.

Anche in questa ipotesi il danneggiato, per ottenere il risarcimento, è tenuto a dimostrare che il danno sia dipeso dalla condotta del professionista; tuttavia, poiché si è in presenza di un'omissione, la prova che se fosse stata svolta l'attività il danno non si sarebbe verificato non può basarsi su dati o prove caratterizzati dalla certezza.



La giurisprudenza prevalente ha costruito la figura del c.d. *più probabile che non* (o *preponderanza dell'evidenza*) , quale standard probatorio in materia civile.

La Cassazione, in una recente pronuncia, la n. 25112 del 24.10.2017, afferma il principio secondo cui

“ ... in tema di responsabilità per colpa professionale determinata dal non aver compiuto o adempiuto ad un'attività che avrebbe arrecato vantaggio al cliente, la regola del “più probabile che non” si applica tanto all'accertamento del nesso causale tra l'omissione e l'evento danno, quanto all'accertamento del nesso tra il danno e le conseguenze dannose risarcibili”.

Con detta massima la Suprema Corte ha ribadito anzitutto la regola in base alla quale la prova del nesso causale in caso di condotta omissiva è fondata su elementi ipotetici, su “ *ciò che comunemente accade* ” in casi simili o sul principio del “ *più probabile che non*”.

Allo stesso modo, aggiunge la Corte, il danneggiato potrà fornire la prova del danno subito facendo riferimento alle stesse regole, cioè dimostrando che, se il professionista avesse posto in essere l'atto omesso, in base a ciò che comunemente si può desumere da circostanze simili, sarebbe stato più probabile che il cliente conseguisse un vantaggio piuttosto che un danno.



- Può ben dirsi che su questa norma (art.2236) che prevede i casi di particolare difficoltà tecnica - che è la chiave per comprendere tutto il problema della colpa professionale - sono stati impiegati « fiumi d'inchiostro », sia per delimitarne l'esatta portata sia per inserirla in modo coerente nell'ambito del sistema
- La Cassazione si è pronunciata piu' volte sulla responsabilità civile del professionista: di seguito quattro casi giurisprudenziali importanti riguardanti tale tematica, in particolare attraverso alcune massime relative all'art. 2236 c.c.

In tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, poichè l'art. 1176 c.c. fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente per colpa lieve; nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236 c.c. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.

Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista; peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave, contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto, la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del professionista possa dar luogo a vizio di **ultrapetizione** (Vizio nella decisione del giudice, consistente nell'accordare alla parte più di quanto abbia domandato, cioè nell'esorbitanza della pronuncia del giudice dal petitum, in violazione della regola che stabilisce la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - art. 112 c.p.c.).

Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.

Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176, secondo comma, c.c., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c., allorché l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto.

Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176 c.c.

**Massime relative all'art. 1176 Codice Civile
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16254 del 2012**

La diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio delle loro attività, è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione a loro richiesta.

Nella controversia concernente l'inadempimento contrattuale del professionista, pertanto, questi, per andare esente da un giudizio di condanna, ha l'onere di provare che l'insuccesso è dipeso da causa a lui non imputabile anche quando la prestazione richiestagli richiedeva la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, posto che problemi speciali esigono dal professionista una competenza speciale.

Né a tale conclusione osta l'art. 2236 c.c., il quale non esonera affatto il professionista-debitore da responsabilità nel caso di insuccesso di prestazioni complesse, ma si limita a dettare un mero criterio per la valutazione della sua diligenza.

Massime relative all'art. 2236 Codice Civile
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16275 del 31 luglio 2015

- **La responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l'esecuzione della prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza.**

(Nell'affermare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un ingegnere, che aveva redatto un progetto di sopraelevazione di un fabbricato, di cui aveva garantito la fattibilità, senza avere acquisito una completa conoscenza delle strutture di fondazione, né dell'originario progetto dell'edificio, ravvisando in tale contegno gli estremi della colpa grave).



Si è accennato al fatto che il medico non è responsabile (es.: del decesso del paziente) se dimostra di aver seguito il protocollo di cure per la specifica patologia; così come l'avvocato diligente non ha "un'obbligazione di risultato" ma solo di mezzi e quindi non è responsabile dell'esito della sentenza nei confronti del suo assistito.

Oggi il DM 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi), che, come visto, rappresenta il secondo atto del processo di semplificazione dei procedimenti VVF, offre al professionista un « **protocollo di progettazione** » a sua tutela.

Infatti :

- Prima del Codice la definizione del livello di rischio accettabile era abbastanza labile per le attività non in possesso di una regola tecnica verticale (rischio medio e alto).
- Ora il Codice definisce **univocamente il livello di rischio accettabile** in funzione del profilo di rischio (Rvita, Rbeni, Rambiente) dell'attività o del compartimento.



Limiti di responsabilità del professionista: 1) il Principio del rischio accettabile

Il DM 03/08/2015 ha, dunque, definito con precisione i limiti di responsabilità del professionista, introducendo un moderno protocollo di progettazione (in analogia a medici ed avvocati) basato sull'individuazione di un pacchetto di misure di prevenzione e protezione antincendio, in funzione del profilo di rischio dell'attività in esame.

La principale novità introdotta dal Codice nella legislazione della sicurezza è stata infatti la codifica di un metodo di progettazione molto avanzato e versatile, basato sul principio del **"livello di rischio accettabile"** ed ispirato alle norme anglosassoni *British Standard 9999* (Codice di condotta per la sicurezza antincendio nella progettazione, gestione e utilizzo degli edifici).

Il Codice si fonda infatti sui seguenti principi, di natura **probabilistica**, che giustamente escludono ogni certezza assoluta nell'esercizio delle attività umane (ad eccezione dell'incendio doloso):

- **il rischio zero non esiste;**
- **dalla codifica del "profilo di rischio" dell'attività deriva univocamente il livello di rischio accettabile;**
- **l'incendio si può generare da un solo focolaio.**



Limiti di responsabilità del professionista: 2) Il principio della migliore tecnologia disponibile

Nell'ambito della problematica prevenzionistica del lavoro, la discussione ricade frequentemente sul dovere in capo all'imprenditore di approntare le misure di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto del **principio di massima tecnologia tecnologicamente possibile**.

Infatti, in base all'articolo **2087** c.c.:

« l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Dunque, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza: non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura.

Dunque, l'art. de quo stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche.

L'Art. 2087 cc e principi generali di tutela della norma speciale ex D.Lgs. 81/08

La norma contiene un principio generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica. Inoltre, ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico.

Dall'omissione della stessa potrebbero derivare responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, nonché penali, per colpa generica.

Il principio è stato ripreso all'interno dei principi generali di tutela della norma speciale ex D.Lgs. 81/08 che, con l'art. 15, co. 1, lett. c), richiama tra di essi:

- **l'eliminazione dei rischi;**
- **ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.**

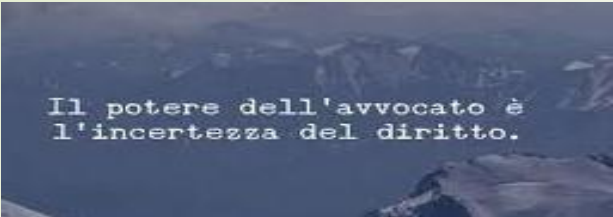
Il Principio della migliore tecnologia disponibile VS il Principio del rischio accettabile

124

Nel quadro armonico della sussidiarietà garantito dall'impianto normativo del Codice, che garantisce al progettista ed all'asseveratore un'assunzione di responsabilità (civile e penale) consapevole e soprattutto senza margini di aleatorietà di giudizio, **si insinua, dunque, una pericolosa contraddizione che emerge dal confronto tra i due principi esaminati, così riepilogati:**



I principi dettati dal T.U. ovviamente trovano applicazione nell'azione della magistratura inquirente, che legge ed applica "l'obbligo" al ricorso delle migliori tecnologie disponibili in funzione del progresso tecnico raggiunto, determinando sentenze fortemente pregiudizievoli a danno dei tecnici, seppur questi ultimi abbiano operato con professionalità, conoscenza ed adeguata responsabilità.



Il potere dell'avvocato è
l'incertezza del diritto.

Considerazioni sul conflitto normativo

L'eliminazione assoluta dei rischi negli ambienti di lavoro è infatti un obiettivo non solo insostenibile, ma soprattutto irraggiungibile !

Il progettista ed il responsabile dell'attività lavorativa vengono spiazzati e disarmati di fronte alla prospettiva **di non poter mai garantire l'eliminazione assoluta del rischio incendio** in un ambiente di lavoro, con l'unica certezza di poter essere sempre perseguiti (in caso di incendio/incidente) in nome del principio che *“si poteva fare di più”*, adottando migliori e/o diverse tecnologie disponibili.

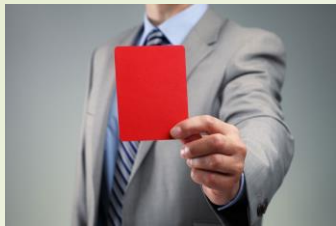
La natura del diritto italiano e l'obiettivo di eliminazione dei rischi favoriscono invece il magistrato nell'individuazione di un responsabile ad ogni costo, in contrasto con l'impostazione legislativa anglosassone che associa al livello di rischio accettabile la possibilità di accadimento di un danno, senza che dall'evento derivi necessariamente una colpa.

- In conclusione assistiamo ad una classica **antinomia del diritto**, le cui conseguenze ricadono sui professionisti antincendio ed in generale sui tecnici che si occupano di sicurezza; in particolare per i primi diventa fortemente penalizzante l'esercizio della sussidiarietà, che la legge impone loro di farsi carico.

Risulta evidente che la soluzione a ciò sia più orientata all'armonizzazione del D.Lgs. 81/2008 al Codice di prevenzione incendi e non viceversa.

- Infatti, il Codice ha finalmente dotato il professionista antincendio di un protocollo di progettazione certo ed affidabile, ispirato ai moderni standard internazionali.
- Si è posto, dunque, necessario che la legislazione di rango superiore (D.Lgs. 81/2008) sia armonizzata e modificata, e far sì che il rispetto di norme e regole tecniche, attuato dal professionista secondo i principi del Codice, sia sufficiente ad evitare ogni responsabilità per non aver ridotto a zero il rischio incendio.
- In quest'ottica si completa la transizione della disciplina della prevenzione incendi verso la **sussidiarietà totale**, in un quadro di responsabilità chiare e senza insidie sia per il professionista antincendio, ma anche di quello operante nel settore della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.
- L'armonizzazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) rappresenta il passaggio da un approccio puramente prescrittivo a uno basato sulla valutazione del rischio e sulla progettazione prestazionale.
- Il processo di integrazione è stato completato con la pubblicazione dei tre decreti antincendio (controlli, GSA e Minicode) che hanno definitivamente superato il vecchio D.M. 10 marzo 1998

- Il Codice di prevenzione incendi è un testo in continua evoluzione, con aggiornamenti tecnici periodici (come quelli inseriti dai DM 12/04/2019 e i più recenti decreti di modifica) che coprono specifiche attività come uffici, alberghi, autorimesse e scuole
- L'armonizzazione comporta che la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 si avvalga delle metodologie del Codice di prevenzione incendi. Questo implica che i professionisti antincendio debbano utilizzare il Codice (sezioni G1, G2, etc.) che diventa l'unico riferimento tecnico per definire le misure di prevenzione e protezione necessarie, allineando i piani di emergenza con la strategia S5 del Codice.
- Viene, dunque, data maggiore libertà al progettista di proporre "soluzioni alternative" basate sull'ingegneria della sicurezza antincendio, purché garantiscano i livelli di prestazione richiesti.
- Il Datore di Lavoro deve ora valutare il rischio incendio non più secondo categorie predefinite, ma analizzando i profili di rischio (Rvita, Rbeni, Rambiente) secondo la metodologia del Codice.
- In sintesi, l'armonizzazione garantisce che la valutazione del rischio incendio (D.Lgs. 81/08) non sia una mera procedura burocratica, ma una progettazione tecnica antincendio basata sul Codice (DM 3 agosto 2015), garantendo maggiore flessibilità e sicurezza.



La responsabilità ordinistico-disciplinare: Il ruolo degli Ordini professionali

Gli ordini professionali, enti governativi, sono sottoposti a vigilanza ministeriale, soprattutto da parte del Ministero della Giustizia.

Con l'entrata in vigore della nuova normativa sulle professioni regolamentate, sono state apportate modifiche legislative agli ordinamenti che hanno richiesto l'istituzione e il funzionamento di **Consigli di Disciplina** dal momento che è stata sottratta ai Consigli degli Ordini professionali l'attività disciplinare.

Il mancato esercizio di attività di vigilanza e sanzionatorio sui propri iscritti da parte del Consiglio dell'Ordine e relativi Consigli Disciplinari può originare, oltre che un possibile "commissariamento" del Consiglio (ex art. 8 comma 12 D.P.R. n. 137 del 2012), varie forme di responsabilità in capo ad inerti Consiglieri quali:

- **responsabilità disciplinare** (a seguito d'inosservanza di obblighi istituzionali assunti in organo pubblico),
- **civile** (per eventuali danni arrecati a clienti dallo scorretto esercizio protratto di attività da parte di un professionista non punito disciplinarmente),
- **amministrativo-contabile** (danni alle casse dell'Ordine).



Le regole deontologiche

La giurisprudenza ha lasciato agli Ordini e Collegi professionali ampia facoltà nel definire le regole deontologiche, il che comporta anche libertà nel definire ed applicare le relative sanzioni.

Gli Ordini hanno l'obbligo di tutelare la qualità dell'operato dei loro iscritti di fronte agli stessi ma soprattutto di fronte alla comunità.

Il Codice Deontologico si sviluppa in più direttrici:

- ✓ I rapporti verso se stesso (obbligatorietà aggiornamento professionale)
- ✓ I rapporti con la struttura
- ✓ I rapporti con i colleghi
- ✓ I rapporti con la committenza
- ✓ I rapporti con la comunità e territorio

Il professionista dovrà dimostrare di aver partecipato a corsi di formazione o ad altre attività quali pubblicazioni, docenze, collaborazioni scientifiche o altro ed aver accumulato periodicamente un numero di crediti pari o superiore al minimo previsto.

- Predisposti dagli Ordini con delibere dei Consigli nazionali, i codici deontologici esprimono il potere di auto-organizzazione e la loro autorità deriva da consuetudini e da norme che ne prevedono l'adozione. Gli Ordini fissano gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi: la violazione genera **illeciti disciplinari**, con sanzioni che possono giungere fino alla radiazione dall'Albo. Una volta emanato, ogni codice deontologico è vincolante nell'ambito della categoria.
- I procedimenti disciplinari sono attivati d'ufficio, su segnalazione di professionisti iscritti o su iniziativa degli utenti (i clienti dei professionisti), qualora emergano comportamenti poco diligenti, errori professionali o danni. Nel codice deontologico sono dettagliati i comportamenti che il professionista deve tenere con i colleghi, con la parte assistita, con la controparte, con i terzi.
- Per esempio, si trova nei codici deontologici la definizione di elementi quali la **prestazione professionale diligente**, il **dovere di informazione verso il cliente**, il **concetto di lealtà**, l'**obbligo di restituire gli atti** e di non adottare comportamenti esosi.

Per una maggiore garanzia del professionista incolpato, la Corte di Cassazione può dire la sua sulla deontologia professionale

L'interpretazione diretta del codice deontologico non viola l'autonomia dell'Ordine.

- **E' questo il principio espresso dalle Sezioni unite con la sentenza 20 dicembre 2007, n. 26810. L'orientamento assume rilievo particolare nelle libere professioni, dopo l'eliminazione dei limiti alla concorrenza, con l'apertura della pubblicità e la possibilità di offrire prestazioni senza minimi tariffari (articolo 2 del decreto legge 223/2006)**

Costituisce una delle più complesse e delicate attribuzioni tra quelle tradizionalmente affidate dall'Ordinamento giuridico al sistema ordinistico delle professioni intellettuali.

Si tratta, infatti, dell'esercizio, da parte dell'Ordine professionale, di poteri autoritativi - squisitamente pubblicistici - che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive degli iscritti nell'Albo e che sono diretti ad accertare la responsabilità disciplinare in capo all'iscritto, conseguente all'inosservanza dei doveri professionali previsti dalle norme di legge e deontologiche.

Il procedimento disciplinare, che deve svolgersi nel rispetto dei principi costituzionali d'imparzialità è soggetto ai canoni del giusto processo con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio.

.

Insorge nel momento in cui il professionista non svolga i compiti legati alle sue attività e non adempia agli obblighi derivanti dal suo ufficio: in questi casi ciò comporta non solo **provvedimenti disciplinari**, ma anche **sanzioni** : sono sia **l'avvertimento**, sia la **censura**, sia la **sospensione** dall'Albo o dal Collegio per un tempo non superiore a un anno, sia la **cancellazione** e la **radiazione** dall'Albo o dal Collegio di appartenenza.

Per responsabilità disciplinare si intende un tipo di responsabilità diversa ed autonoma da responsabilità di altra natura (civile, penale o amministrativa): essa è accertata allorchè siano provate l'inosservanza delle norme di deontologia professionale cui si è specificamente assoggettati in virtù dell'iscrizione nell'Albo, l'intenzionalità della condotta anche se omissiva, l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia e/o l'inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Rientrano nella responsabilità disciplinare anche fatti non riguardanti l'attività professionale qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano la dignità ed il decoro della categoria.

Le eventuali comminazioni di sanzioni che possono derivare a seguito di procedimento disciplinare devono essere proporzionali alla gravità delle condotte e/o dei fatti contestati ed alle conseguenze che possono essere derivate, o che possono derivare, dai medesimi.



L'organo disciplinare: le novità introdotte dal D.P.R. n. 137 del 07 agosto 2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali)

Il Legislatore ha apportato rilevanti novità riguardo all'esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini professionali.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 137/2012 (*Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie*) il nuovo sistema realizzato si caratterizza per la scissione della funzione disciplinare, attribuita ad un apposito organo (**Consiglio di disciplina**) costituito in seno all'Ordine territoriale, da quella propriamente amministrativa, attribuita al Consiglio dell'Ordine locale.

Tale netta separazione delle due funzioni, gestionale e disciplinare, ha così inteso migliorare l'efficienza e la trasparenza del sistema delle professioni ordinistiche, confermando, ancora una volta, la rilevanza della funzione disciplinare come strumento indispensabile alla effettiva realizzazione dei fini istituzionali delle categorie professionali.

La citata disposizione non ha introdotto una disciplina dettagliata della materia disciplinare ma ha stabilito solo alcune regole minime, demandando ai Consigli Nazionali delle singole professioni l'adozione di regolamenti attuativi per l'individuazione dei criteri di nomina dei componenti dei Consigli di Disciplina nonché dei profili procedurali e di funzionamento di tali organi.

Il Consiglio di Disciplina ha competenza anche nei casi d'inosservanza degli adempimenti obbligatori quali:

- **la morosità per inadempienza del contributo annuale**
- **l'esercizio della professione senza aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale (C.F.P)**
- **l'esercizio della professione in forma autonoma senza aver stipulato un'assicurazione volta a risarcire eventuali danni derivanti dall'esercizio della libera professione**
 - **l'evasione fiscale e/o quella previdenziale accertata in via definitiva**

- I Consigli di Disciplina, sia per la loro specifica attività, sia per la suddivisione in “Collegi”, sono assimilabili a veri e propri organi giudiziari; essi tutelano il decoro, il prestigio della classe professionale e le aspettative di coloro che si affidano a professionisti per l'adempimento di quanto da loro richiesto.
- I giudizi disciplinari possono condurre a pronunce di condanna di calibro diverso rispetto a quelle ottenibili dai giudici civili: **un comportamento formalmente corretto può infatti essere considerato deontologicamente illecito e provocare sanzioni al professionista.**
- L'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale avverso la deliberazione del Consiglio di Disciplina.
- Per quanto attiene alla materia disciplinare i ricorsi avanti al Consiglio Nazionale ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare l'impugnazione delle deliberazioni disciplinari dei Collegi di Disciplina.
- Le impugnazioni dinnanzi al Consiglio Nazionale possono essere proposte dal professionista interessato e devono essere presentate, pena irricevibilità, entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta notificazione del provvedimento impugnato. Il ricorso per impugnazione deve essere presentato o notificato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.
- Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può inoltre essere presentato dal Procuratore della Repubblica. Non sono ammessi ricorsi presentati da altri soggetti.

Segue : le novità introdotte dal D.P.R. n. 137 del 07 agosto 2012

- Le norme indicate dal DPR n. 137/2012 sono state successivamente riprese dal « Codice deontologico degli ingegneri italiani » (aggiornamento alla data del 14/06/2023))
- Deve però essere sottolineato che l'attribuzione ai nuovi Consigli di disciplina dei compiti di istruzione e di decisione dei giudizi disciplinari non significa affatto che sia stata sottratta agli Ordini la facoltà, o meglio il dovere, di vigilare sul comportamento dei propri iscritti, restando in vigore il disposto dell'art. 5 della legge istitutiva n. 1395 del 24.06.1923 che attribuisce agli Ordini la funzione di *“vigilare alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo (ora tramite i Consigli di disciplina istituiti presso ciascun Ordine, n.d.r.) gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione”*.
 - Al seguente link è scaricabile il codice deontologico suddetto :
 - <https://www.cni.it/cni/codice-deontologico>

Considerazioni finali

In realtà, l'asseveratore rappresenta l'elemento debole del sistema costituito dal committente, organo di controllo ed organo giudicante.

Un modello di asseverazione che offra uno sgravio non può esistere : bisogna definire chiaramente i limiti.

Infatti, nelle asseverazioni (in caso di contenzioso) spesso vengono interpretati i modelli PIN ed i Decreti senza badare all'apporto complessivo ed all'integrità della prestazione professionale, (della quale i PIN sono solo uno strumento marginale e non il cardine dell'attività del professionista).

Quest'ultimo bada, giustamente, agli aspetti pratici di funzionalità degli impianti o di integrità delle parti passive, ai dettagli tecnici, ma si corre il rischio di trascurare gli accorgimenti che garantirebbero la tutela nei confronti delle responsabilità legali ed assicurative derivanti dalla sottoscrizione delle asseverazioni e certificazioni.

Possiamo senza dubbio affermare che i contenuti delle certificazioni ed attestazioni, introdotti dal D.M. 7 agosto 2012, se da un lato hanno reso più gravosa la responsabilità del professionista - asseveratore, dall'altro lato possono essere una carta vincente per **proporsi e dimostrare alla propria clientela un apprezzabile bagaglio di qualificazione professionale e per promuovere la cultura della sicurezza.**

Anche un professionista privato esercita in concreto con la propria professione un servizio di pubblica utilità (art. 358 e art. 359 del codice penale), alla stessa stregua del funzionario pubblico, in qualità di pubblico ufficiale (art. 357 del codice penale).

Entrambe queste figure, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e della propria professionalità, possono contribuire - attraverso un sinergico servizio di pubblica utilità - a sviluppare sempre di più nel mondo del lavoro la sensibilità alle prassi sicure e la capacità di tenere sotto controllo i rischi per le persone e per il patrimonio aziendale.

Infine, non si può non rilevare che per i tecnici che si occupano solo saltuariamente di prevenzione incendi, diventa sempre più difficile ed impegnativo mantenersi aggiornati ed informati sull'evoluzione tecnica e procedurale della materia, vista anche la consistente mole di produzione legislativa e normativa.

Le circostanze portano quindi ad una scrematura degli elenchi, per auto selezione degli addetti ai lavori : ciò dovrebbe provocare una maggiore specializzazione con conseguente elevazione del livello di qualifica e preparazione degli addetti ai lavori.

Ricordando che il risultato finale del sistema « sicurezza antincendio » si ottiene quando tutte le figure coinvolte condividono gli obiettivi lavorando in modo sinergico e coordinato nel rispetto delle regole ...

Grazie per l'attenzione dedicatami !

Per qualsiasi delucidazione: ciro.vitale@vigilfuoco.it

Segui sempre le 3 "R":
Rispetto per te stesso,
Rispetto per gli altri,
Responsabilità per le
tue azioni
Dalai Lama

Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni. Chiunque continui ad imparare resterà giovane. La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane.

Henry Ford

SAFETY
CULTURE

"Costruire una cultura della prevenzione non è facile. Mentre i costi della prevenzione devono essere pagati nel presente, i suoi benefici si manifestano in un futuro a volte lontano. Inoltre i benefici non sono sempre tangibili: essi sono i disastri che NON sono avvenuti!"

Kofi Annan, 1999
Secretary General, United Nations